SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 dicembre 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199/L

LEGGE 18 novembre 1998, n. **415.**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.

98G0459

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1998, n. **416.**

Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato».

4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5039):

Presentato dall'on. DE SIMONE ed altri il 30 giugno 1998.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, l'8 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, VIII, X e XIV.

Esaminato dalla V commissione il 14 e 15 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 17 luglio 1998 (atto n. 5039/*A* - relatore on. DE SIMONE).

Esaminato in aula il 5 ottobre 1998 e approvato il 6 ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3574):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 26 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5ª commissione il 12 novembre 1998 e approvato il 18 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 (Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché di completamento dei progetti FIO), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Norme accelerative del programma di metanizzazione).* — 1.-4. (*Omissis*).

5. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997.

6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato.* Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea, sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorità per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il CIPE con propria deliberazione potrà coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non più fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa e dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999.

7. (*Abrogato*).

8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.

(*Omissis*)».

— Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1993, n. 79.

98G0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello di funzione C del Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, di approvazione del regolamento recate norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Considerato che presso il Ministero delle comunicazioni risulta la disponibilità di posti di dirigente generale di livello C, di cui alla tabella *A* allegata al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Considerato che il dott. Giuseppe Rao è in possesso di particolare qualificazione nel settore radiotelevisivo, come si rileva dall'allegato *curriculum*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rao, nato a Palermo il 14 aprile 1959, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale di livello di funzione C del Ministero delle comunicazioni.

Il predetto funzionario prende posto in ruolo dopo il dirigente generale dott. Ruggero Calabria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1998
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 156

Giuseppe Rao
Piazza Colonna, 355
00187 Roma

E-mail: rao@mclink.it

CURRICULUM VITAE

Personali:

Nato a Palermo il 14 aprile 1959.

Studi:

Harvard University
Periodo di studi (prof. Alessandro Pizzomo), 1981.

Università di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza
Dottore in Giurisprudenza, 1984/85
110/110 con lode
Titolo della tesi: «La regolamentazione del sistema radiotelevisivo negli Stati Uniti d'America». Relatori: Prof. Paolo Barile, Prof. Alessandro Pizzorusso, Prof. Roberto Zaccaria.

Dickinson School of Law (USA)
Master of Comparative Law (MCL), 1985
Fellowship della Dickinson School of Law.

European University Institute (Firenze)
1985 Summer School: «Mass Media Policies in Western Society».

University of California at Berkeley, School of Law Boalt Hall (USA)
Visiting Scholar, 1990.

Seminario di Studi Parlamentari «Silvano Tosi» 1988 - Sponsorizzato dal Parlamento Italiano.

21st Century Trust Fellowship Program «Communications and the Public lnterest» Cambridge (UK) - September 1990.

Viaggio di studio in America latina
Luglio-Dicembre 1992.

Attività lavorative e progetti di ricerca:

Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di diritto pubblico (Prof. Paolo Barile)
Attività di ricerca, svolgimento seminari, assistenza tesi di laurea, esami 1985 - 1990.

European University Institute (Firenze)
Ricercatore
1986 - 1990.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ricerca sul bilancio dello Stato in vari Stati
1987-1995.

European Institute for the Media (Manchester - UK)
Ricercatore
Febbraio-Marzo, Agosto 1989. Fellowship del British Council.

Polytechnic of Central London
Centre for Communication and Information Studies
Ricercatore
Ottobre 1990 - Marzo 1991.

Royal Institute of Public Administration
Londra - UK
Visiting Scholar - Aprile - Agosto 1991.

Université de Paris - Institute Français de la Presse
Ricercatore associato - Fellowship del Consiglio Nazionale delle Ricerche su invito del Service Juridique et Technique de l'information du Premier
Ministre.
Agosto 1991 - luglio 1992.

Gruppo Parlamentare Progressista
Roma
Consulente giuridico sui problemi del sistema delle comunicazioni (telecomunicazioni, radiotelevisione e informazione).
1994 - 1996.

Ministero delle Comunicazioni
Roma
Consigliere del Ministro per i settori delle telecomunicazioni e della radiotelevisione
Tra le mansioni svolte: redazione di testi di legge, regolamenti e documenti; partecipazione alle attività del ministero e al lavoro di organizzazioni internazionali; interventi a convegni
1996 - presente.

Fondazione Ugo Bordoni
Roma
Consigliere di amministrazione
1997 - presente.

Milano per la Multimedialità
Milano
Comitato scientifico
1997 - presente.

Pubblicazioni:

La regolamentazione del sistema radiotelevisivo negli Stati Uniti, in «Rapporto annuale sui problemi giuridici dell'informazione. 1986-87», a cura di P. Barile, P. Caretti, R. Zaccaria, Padova, Cedam, 1988.

The Italian Broadcasting System: Legal (and Political) Aspects, Firenze, 1988, EUI Working Papers, pp. 1-82.

Informatica, banche dei dati e principi costituzionali in «Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile)», Padova, Cedam, 1990, pp. 473-511.

Recent Economic and Legal Developments in the Italian Film Industry, relazione presentata al Convegno Annuale della British - Italian Law Association, pubblicata in «Media Bulletin» - 1989.

Italian Broadcasting and the New Act, in «International Media Law», 1991, n. 1 e n. 2.

Italy: In the Throes of Change. Broadcasting, in «InterMedia», 1991, n. 2, pp. 16-18.

Informazione e informatica. Cinque anni di lavoro della rivista del Centro «Piero Calamandrei» in «Problemi dell'informazione», 1991, n. 1, p. 113-122.

Paolo Barile, Giuseppe Rao, Trends in the Italian Mass Media and Media Law, in «European Journal of Communications», Special Issue: «Media and the Law: the Changing Landscape of Western Europe», 1992, n. 2, pp. 261-281.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti normativi secondari del Governo, in «Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale», a cura di U. De Siervo, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 319-348.

Costituzione e sistema delle comunicazioni, in «Democrazia e diritto», Numero speciale: «Costituenti», 1994, n. 4 - 1995, n. 1, pp. 381-404.

Il bilancio dello Stato nel Regno Unito, in «Crisi fiscale e indirizzo politico», a cura di F. Bassanini, S. Merlini, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 153-275.

Sistema delle comunicazioni e transiti di fine millennio (comunicazione all'Assemblea annuale dell'Associazione CRS), in corso di pubblicazione presso «Democrazia e Diritto».

Varie:

Partecipazione costante in qualità di relatore a convegni in Italia e all'estero.

Corrispondente del «Media Bulletin», rivista pubblicata dallo European Institute for the Media. 1990-1993.

Corrispondente di «International Media Law», rivista mensile pubblicata dalla Longman, Londra. 1990-1993.

Lingue:

Inglese, francese e spagnolo.

98A10426

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 1998.

Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed in particolare gli articoli 1 e 127;

Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86;

Visto l'art. 59, commi 44, 45 e 46 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il dereto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco;

Visto il parere espresso in data 30 luglio 1998 dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Viste le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga adottate nella seduta del 16 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

In attesa della emanazione, ai sensi dell'art. 132, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle leggi regionali di individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse in materia di tossicodipendenza e alcoldipendenza, gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998 del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali, confluiti nel Fondo nazionale per le politiche sociali istituito dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da destinare al finanziamento di progetti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, sono ripartiti per «settori» nelle seguenti percentuali:

25% delle disponibilità per il finanziamento di progetti presentati, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali;

68% delle disponibilità per il finanziamento di progetti presentati, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dai comuni singoli o associati maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che s'intendono conseguire nel campo della prevenzione dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti posso accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio sulla base della programmazione definita dai piani di zona o dalle conferenze dei sindaci territorialmente competenti.

I comuni singoli o associati possono presentare per il finanziamento progetti predisposti dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, approvati con atto formale del competente organo deliberante.

7% delle disponibilità per il finanziamento di progetti presentati, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalle regioni.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla determinazione, sulla base delle predette percentuali, delle quote del fondo da utilizzare per il finanziamento, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, dei progetti presentati dalle amministrazioni statali e dalle regioni, nonché alla ripartizione per regione della quota del fondo da assegnare ai comuni in relazione alla popolazione giovanile residente, individuata in base ai dati ISTAT, al livello di diffusione delle tossicodipendenze, al numero delle strutture pubbliche e del privato sociale ed al rapporto fra rete di servizi pubblici e privati esistente e livello dei bisogni.

Art. 3.

Le somme che eventualmente residuino all'interno di ciascuno dei «settori» di cui all'art. 1 del presente decreto sono nuovamente ripartite tra gli altri «settori».

Art. 4.

Le priorità alle quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento, sono le seguenti:

Amministrazioni dello Stato:

elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali;

formazione del personale nei comparti di specifica competenza;

realizzazione di programmi di educazione alla salute.

Regioni:

formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi;

formazione per il trasferimento dei dati fra amministrazioni pubbliche regionali, fra amministrazioni regionali e centrali, fra amministrazioni regionali ed altri soggetti che operano nel settore delle tossicodipendenze a livello regionale.

Comuni:

realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi i progetti volti alla riduzione del danno, purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

diffusione sul territorio di servizi sociali di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

realizzazione coordinata di programmi e progetti sulle tossicodipendenze orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

educazione alla salute;

realizzazione di progetti che prevedono interventi sanitari in collaborazione con le ASL territorialmente competenti.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede a definire le modalità e i termini di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti, distintamente per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, nonché per la loro valutazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Art. 6.

I progetti presentati per il finanziamento sono istruiti dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con le modalità di cui all'art. 127, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Per i progetti presentati dai comuni, le regioni di rispettiva competenza territoriale effettuano una preliminare valutazione dei progetti, le cui risultanze, unitamente ai progetti ed alla relativa documentazione, sono esaminati dalla predetta commissione istruttoria.

È in ogni caso da tenere conto, come priorità di finanziamento, dei progetti di portata pluriennale già approvati con le risorse del Fondo relative agli esercizi finanziari pregressi e valutati positivamente nella loro attuazione.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti per il relativo finanziamento è disposta con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e la conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 8.

Alla erogazione delle risorse finanziarie relative ai progetti presentati dai comuni si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco.

Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80% dell'importo del finanziamento concesso. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto.

Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti sono effettuati dai dipartimenti provinciali del tesoro, bilancio e programmazione economica - Ragionerie provinciali dello Stato, e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Le regioni trasmettono con periodicità annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione illustrativa dello stato di realizzazione dei progetti, con specifico riferimento ai risultati conseguiti.

Art. 9.

Le campagne informative sulle tossicodipendenze di cui all'art. 1, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 comprendono anche i servizi telefonici e telematici d'informazione, sulla base di linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 ottobre 1998

p. *Il Presidente:* TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 142

98A10427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 26 novembre 1998.

Ammissione a contributo dei progetti per la valorizzazione dell'antico sistema tratturale di Abruzzo e Molise in applicazione del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» - Misura I/3 - «Itinerari culturali interregionali» - «Le vie della transumanza».

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei Fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C (94) n. 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C (95) n. 1146 e riprogrammato in data 15 dicembre 1997 con decisione C (97) n. 3716;

Vista in particolare la misura 3 del sottoprogramma I «Itinerari culturali interregionali» che prevede la valorizzazione ai fini turistici dell'antico sistema tratturale in Abruzzo, Molise e Puglia;

Visti i protocolli d'intesa stipulati con le regioni Abruzzo e Molise rispettivamente in data 5 marzo 1998 e in data 23 gennaio 1998, registrati alla Corte dei conti in data 19 maggio 1998;

Vista la delibera di giunta regionale del Molise del 16 marzo 1998, n. 304, che incarica le province di Campobasso e di Isernia del coordinamento e controllo delle attività dei soggetti beneficiari;

Considerato che, come previsto dai protocolli d'intesa, la regione Abruzzo, e le province di Campobasso e Isernia su delega della regione Molise, hanno provveduto all'acquisizione, all'istruttoria e alla valutazione delle proposte progettuali;

Visti i progetti trasmessi dalla regione Abruzzo con nota n. 1316 del 24 aprile 1998, e dalle province di Campobasso e Isernia, con le note 12312 del 30 luglio 1998 e 18338 del 31 luglio 1998;

Considerato che il Dipartimento del turismo ha proceduto alla verifica della coerenza dei progetti trasmessi con le finalità dei protocolli d'intesa stipulati con le regioni Abruzzo e Molise;

Considerata pertanto la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Visti i progetti esecutivi trasmessi dalla regione Abruzzo e dalle province di Campobasso e Isernia concernenti gli interventi approvati;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del citato decreto occorre approvare, mediante decreto ministeriale, l'elenco dei progetti ammessi e l'ammontare del contributo concesso, tenuto conto delle previsioni finanziarie fissate nei protocolli d'intesa;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998 che modifica il decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le domande di finanziamento relative ai progetti riportati nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto, nei limiti dell'importo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 2.

I contributi saranno erogati secondo le modalità previste dai protocolli d'intesa, art. 10, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - I.G.R.U.E. - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 26 novembre 1998

Il capo Dipartimento: LANDI

ALLEGATO

Soggetto beneficiario	**Progetto**	**Contributo concesso**
Comune di Castel del Monte (AQ)	Recupero funzionale "Madonna dei pastori" - Centro di documentazione su "Le vie della transumanza"	L. 700.000.000
Comune di Castel del Monte (AQ)	Valorizzazione delle emergenze archeologiche legate alle vie della transumanza a Castel del Monte	L. 223.960.000
Comune di Navelli (AQ)	Centro di documentazione dell'economia tratturale in Palazzo Santucci	L. 1.430.000.000
Comune di Navelli (AQ)	Recupero e riuso di patrimonio immobiliare in funzione ricettiva con realizzazione di area attrezzata per la ricreazione e la sosta	L. 550.000.000
Comune di Prata d'Ansidonia (AQ)	Parco archeologico di Peltuinum - area attrezzata in località Settefonti	L. 336.580.000
Comune di Caporciano (AQ)	Recupero funzionale di S.Maria in Centurelli - Centro documentazione su "Le vie della Transumanza"	L. 895.000.000
Comune di Barisciano (AQ)	Consolidamento, restauro e recupero funzionale della Chiesa S.S. Trinità da destinare a centro di documentazione "I luoghi della religiosità nel mondo pastorale"	L. 770.000.000
Comune di Lanciano (CH)	Restauro del complesso monumentale di S. Spirito da destinare a centri di documentazione sull'economia della transumanza negli scambi mediterranei	L. 2.244.000.000
Comune di Pescolanciano (IS)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 150.000.000
Comune di Forlì del Sannio (IS)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 249.500.000
Comune di Roccasicura (IS)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 285.800.000
Comune di Carovilli (IS)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 79.400.000
Comune di Civitanova del Sannio (IS)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 68.700.000
Comune di S. Pietro Avellana (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L.188.200.000
Comune di Pescolanciano (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 21.000.000
Comune di Carovilli (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 103.600.000
Comune di Civitanova del Sannio (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 381.800.000
Comunità Montana Alto Molise di Agnone (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 429.500.000
Comune di Agnone (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 256.400.000
Comune di Vastogirardi (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 163.600.000
Comune di Pietrabbondante (IS)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 321.800.000
Provincia di Isernia	Interventi orizzontali - logo e cartellonistica	L. 486.900.000
Comune di Petacciato (CB)	Valorizzazione del tratturo L'Aquila - Foggia	L. 158.500.000
Comune di S. Giacomo degli Schiavoni (CB)	Valorizzazione del tratturo L'Aquila - Foggia	L. 114.600.000
Comune di Montenero di Bisaccia (CB)	Valorizzazione del tratturo L'Aquila - Foggia	L. 265.900.000
Comune di S. Martino in Pensilis (CB)	Valorizzazione del tratturo L'Aquila - Foggia	L. 382.700.000
Comune di Guglionesi (CB)	Valorizzazione del tratturo L'Aquila - Foggia	L. 420.100.000
Comune di Lucito (CB)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 228.600.000
Comune di Salcito (CB)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 210.300.000
Comune di S. Giuliano di Puglia (CB)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 489.200.000
Comune di S. Elia a Pianisi	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 294.600.000

(CB)		
Comunità Montana "Cigno - Valle Biferno" (CB)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 828.100.000
Comune di Trivento (CB)	Valorizzazione del tratturo Celano - Foggia	L. 456.840.000
Comune di Torella del Sannio (CB)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 199.300.000
Comune di Molise (CB)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 168.800.000
Comune di Oratino (CB)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 19.100.000
Comune di Duronia (CB)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 334.800.000
Comune di Castropignano (CB)	Valorizzazione del tratturo Lucera - Castel di Sangro	L. 322.700.000
Provincia di Campobasso	Interventi orizzontali - Logo e cartellonistica	L. 919.800.000
TOTALE		**L. 16.149.680.000**

98A10428

DECRETO 26 novembre 1998.

Costituzione di presidi di assistenza alle imprese ed al turista consumatore, in applicazione del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del capo del Dipartimento del turismo relativo al finanziamento dei progetti per la costituzione di «Presidi di assistenza alle imprese ed al consumatore turista» del 29 maggio 1998;

Vista la deliberazione di giunta della regione Campania del 5 giugno 1998, n. 3506, con la quale è stata demandata all'azienda di cura, soggiorno e turismo di Napoli l'attuazione del progetto regionale;

Vista la deliberazione di giunta della regione Abruzzo del 22 luglio 1998, n. 1870, con la quale è stata demandata all'azienda di promozione turistica l'attuazione del progetto regionale;

Vista la progettazione esecutiva trasmessa dall'azienda di promozione turistica della regione Basilicata con nota del 15 luglio 1998;

Vista la notifica del Dipartimento del turismo all'azienda di promozione turistica della Basilicata di definitiva ammissione a contributo del 6 agosto 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di cura, soggiorno e turismo di Napoli è individuata quale unico soggetto beneficiario del contributo pubblico per la costituzione dei presidi regionali.

Art. 2.

L'azienda di promozione turistica dell'Abruzzo subentra alla giunta regionale quale soggetto beneficiario del contributo pubblico per la costituzione dei presidi regionali.

Art. 3.

Il progetto presentato dall'azienda di promozione turistica della regione Basilicata, per la costituzione di presidi di assistenza alle imprese ed al turista consumatore, è definitivamente ammesso a contributo per un importo pari a L. 2.000.000.000, fatte salve le ulteriori determinazioni conseguenti ai ribassi d'asta.

Le risorse saranno erogate secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto 6 novembre 1996 del Dipartimento del turismo, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - I.G.F.O.R. - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 26 novembre 1998

Il capo Dipartimento: LANDI

98A10429

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1998, n. **417.**

Regolamento recante modificazioni al decreto 10 marzo 1964 concernente il regolamento per le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: «Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri doganali».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964, recante le norme di applicazione della legge sopracitata ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che disciplinano la procedura elettorale per l'elezione dei membri dei consigli compartimentali;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che all'articolo 32, comma 7, ha modificato gli articoli 10 e 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, attribuendo la presidenza dei consigli compartimentali degli spedizionieri doganali e del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ad un componente eletto tra i membri stessi;

Ritenuta la necessità, in considerazione delle nuove disposizioni legislative menzionate e con espresso riferimento allo spirito ed alle finalità perseguite dalle stesse, di provvedere a modificare in conformità le norme del citato decreto 10 marzo 1964 di applicazione della più volte citata legge n. 1612 del 1960;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 2 luglio 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4217/M a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, primo comma, le parole: «dal capo del compartimento doganale d'ispezione», sono sostituite dalle seguenti: «da un componente eletto tra i membri stessi»;

b) nell'articolo 8 il primo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: «Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.»;

c) gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono soppressi;

d) nell'articolo 15, primo comma, le parole: «coi precedenti articoli», sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali»;

e) nell'articolo 16, terzo comma, le parole: «presso ciascuna direzione circoscrizionale», sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede di ciascun consiglio compartimentale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 ottobre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964:

«Art. 8. — L'elezione dei membri dei consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei consigli compartimentali e negli uffici doganali. Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'art. 12, comma primo, lettere *c)* e *d)* della legge.

Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili.

L'elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l'uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega.

Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi delle direzioni delle circoscrizioni doganali, con le modalità indicate nei successivi articoli. L'elettore non può votare in circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ov'è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell'albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento».

«Art. 9. — Presso ciascuna dogana sede di direzione circoscrizionale, nonché presso ciascuna dogana internazionale ove siano accreditati spedizionieri doganali, è costituito, per la durata delle operazioni, un ufficio elettorale presieduto rispettivamente dal direttore della circoscrizione e dal direttore della dogana internazionale o da un funzionario dagli stessi delegato. L'ufficio elettorale è formato da quattro scrutatori scelti dal presidente dell'ufficio stesso fra gli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della circoscrizione e, ove occorra, fra gli impiegati di ruolo della dogana. Analogo ufficio è costituito presso ciascun compartimento doganale d'ispezione, presieduto dal capo del compartimento o da un funzionario da lui delegato e formato da quattro membri scelti dallo stesso capo del compartimento fra gli spedizionieri doganali accreditati presso la dogana della sede del compartimento.

Il Consiglio nazionale invia agli uffici elettorali compartimentali le schede occorrenti per la votazione. Ciascun ufficio elettorale compartimentale assume in consegna le schede, le autentica con la firma di due membri, nonché col timbro del compartimento e le invia ai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali. Agli stessi uffici sono altresì inviati l'elenco degli elettori della circoscrizione ed una lista contenente i nominativi di tutti gli spedizionieri doganali eleggibili iscritti all'albo compartimentale: l'elenco e la lista sono compilati, in ordine alfabetico, a cura del segretario del consiglio compartimentale e vidimati dal presidente del consiglio stesso. In corrispondenza di ciascun nominativo contenuto nella lista devono essere indicate l'anzianità d'iscrizione all'abo e la data di nascita. Ciascun ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute le schede, l'elenco degli elettori e la lista degli eleggibili, compila un verbale in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti e contenente le seguenti indicazioni:

a) i nominativi dei componenti dell'ufficio elettorale;

b) la dichiarazione dell'avvenuta constatazione del numero complessivo degli elettori;

c) il numero delle schede autenticate ricevute.

Un esemplare del verbale deve essere immediatamente inviato all'ufficio elettorale compartimentale».

«Art. 10. — Il giorno fissato per le votazioni, l'ufficio elettorale circoscrizionale, si costituisce in seggio elettorale, che resta aperto dalle ore nove alle ore venti ininterrottamente per consentire agli elettori di esprimere il voto. Nel locale in cui si svolgono le votazioni deve essere disponibile, per la consultazione, la lista degli eleggibili, di cui al precedente art. 9.

Il presidente del seggio o uno scrutatore da lui all'uopo designato accerta l'identità di ciascun elettore e gli consegna la scheda. L'elettore, ritira la scheda, appone la propria firma in corrispondenza del suo nominativo nell'elenco degli elettori ed esprime il voto in segreto.

Il voto è espresso mediante indicazione nella scheda di uno o più nominativi, in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Dopo aver espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda chiusa al presidente.

Con le stesse modalità esprimono il voto gli scrutatori iscritti nell'elenco degli elettori».

«Art. 11. — Entro la fine dello stesso giorno delle votazioni, il presidente del seggio, assistito dagli scrutatori, provvede alla ricognizione delle schede votate e le racchiude in apposito plico sigillato insieme con l'elenco dei votanti e col verbale attestante l'effettuata votazione.

Entro il giorno successivo il plico deve essere consegnato o spedito assicurato all'ufficio elettorale compartimentale».

«Art. 12. — L'ufficio elettorale compartimentale, ricevuti tutti i plichi contenenti le schede votate, provvede, in seduta pubblica, all'accertamento della corrispondenza numerica fra le schede e i votanti, e, aperte le schede, procede allo scrutinio dei voti. Non si tiene conto, in sede di scrutinio, dei nominativi che in ordine di indicazione nella scheda, risultino in eccedenza rispetto al numero dei consiglieri da eleggere e dei nominativi non inclusi nella lista degli eleggibili. In caso di parità di voti, è data preferenza al canditato in possesso di maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e, in caso di parità di questa, al più anziano di età. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportato da ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti.

Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve essere inviato al Consiglio nazionale, nel verbale devono essere indicati:

a) il numero complessivo degli elettori iscritti negli elenchi e quello dei votanti;

b) il numero delle schede dichiarate nulle;

c) i nominativi dei canditati votati e il numero dei voti validi da ciascuno riportati;

d) i nominativi dei canditati eletti.

Contro i risultati delle elezioni, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione».

«Art. 13. — Il capo del compartimento doganale d'ispezione convoca i consiglieri eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente».

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 7, del decreto-1egge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

«7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10. — *1.* I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili."».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della sopracitata legge 22 dicembre 1960, n. 1612, così come modificato dall'art. 32 del decreto-legge n. 331/1993:

«Art. 13. — È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei consigli compartimentali ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi.

I commi secondo e terzo sono abrogati.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 4, 8, 15 e 16 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4. — Ciascun consiglio compartimentale, costituito a norma dell'art. 8 della legge, è presieduto *da un componente eletto tra i membri stessi.* Il consiglio compartimentale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice presidente e il tesoriere. Nomina altresì il segretario, anche fra persone estranee al consiglio e non iscritte all'albo.

Il presidente convoca il consiglio almeno ogni due mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da due o più componenti.

Il vice presidente presiede le adunanze del consiglio, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, ivi compreso il presidente dell'adunanza, nonché la presenza del revisore compartimentale di cui al successivo art. 47.

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell'adunanza.

Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario, che sia estraneo al consiglio, ed il revisore non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni del consiglio sono eseguite dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il segretario, sotto la reponsabilità del vice presidente, provvede agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell'albo.

Il tesoriere ha la custodia e la gestione dei fondi e redige il conto consuntivo».

«Art. 8. — L'elezione dei membri dei consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei consigli compartimentali e negli uffici doganali. Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'art. 12, comma primo, lettere *c)* e *d)* della legge.

Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili.

L'elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l'uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega.

Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. L'elettore non può votare in circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ov'è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell'albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento».

«Art. 15. — In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione della carica per altre cause, di consiglieri eletti, subentrano gli iscritti all'albo che nelle ultime elezioni per il consiglio compartimentale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite *dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali,* ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all'integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio».

«Art. 16. — In ciascuna località sede di direzione di circoscrizione doganale o di dogana internazionale, è istituito un "Comitato di spedizionieri doganali" con il compito di fornire al competente consiglio compartimentale tutti gli elementi utili per gli adempimenti previsti al precedente art. 5, lettera *b).*

Il comitato di cui al precedente comma è formato da un numero di spedizionieri, accreditati presso le dogane comprese nella circoscrizione, non superiore a cinque.

L'elezione dei membri del comitato è indetta dal consiglio compartimentale, nella seduta d'insediamento, mediante convocazione, *presso la sede di ciascun consiglio compartimentale,* delle assemblee degli spedizionieri doganali iscritti all'albo e accreditati presso le dogane della circoscrizione.

Nel giorno fissato per l'elezione, qualora il numero degli spedizionieri presenti non raggiunga la metà più uno di quello degli spedizionieri che possono prendere parte alla votazione, l'assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea, con decisione adottata a maggioranza, elegge il presidente ed il segretario dell'adunanza, determina il numero dei membri del comitato da eleggere e procede all'elezione dei membri stessi.

Delle operazioni viene redatto apposito verbale, che firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza, deve essere inoltrato lo stesso giorno al competente consiglio compartimentale.

I membri dei comitati durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi consigli compartimentali e sono rieleggibili».

98G0466

DECRETO 12 novembre 1998.

Comunicazioni degli amministratori di condominio all'anagrafe tributaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 21, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, fra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreta:

Art. 1.

1. L'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;

b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Non devono essere comunicati:

a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;

c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera *b)* del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

Art. 2.

1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10458

DECRETO 13 novembre 1998.

Indizione della consultazione elettorale per l'elezione del rappresentante dei giudici delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano in seno al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale, in attuazione dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è stato costituito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella composizione prevista dallo stesso articolo 17;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, con il quale sono state emanate norme per l'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 4, del surrichiamato decreto legislativo n. 354 del 1997, che prevede che, per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano, alle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano che sia già in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al medesimo comma 4, ultima parte, dello stesso art. 26, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 23 giugno 1998;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Visto l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21;

Viso l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nnominato dal Ministro delle finanze, nella composizione stabilita nella seconda parte del medesimo comma 2;

Ritenuto, in base a detta disposizione, di dover procedere all'istituzione dell'ufficio elettorale presso la Direzione delle entrate della provincia autonoma di Bolzano;

Visti l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione elettorale per l'elezione in seno al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del rappresentante di cui alle premesse.

2. Oltre al rappresentante effettivo viene eletto un rappresentante supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

3. La consultazione elettorale si svolge nella data del 28 febbraio 1999 ed ha luogo presso l'ufficio elettorale istituito nella sede della direzione delle entrate della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

1. Formano l'elettorato attivo tutti i componenti della commissione tributaria di primo grado della provincia di Bolzano, nonché tutti i componenti della commissione tributaria di secondo grado della medesima provincia, nelle funzioni alla data di cui al comma 3 dell'art. 1, ad eccezione:

di coloro nei cui confronti alla data suddetta si siano resi definitivi il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992, ovvero il provvedimento di cui al comma 6 dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo;

di coloro che, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno cessato di far parte delle commissioni tributarie a decorrere dal 1° aprile 1998.

2. Formano l'elettorato passivo i soggetti indicati al comma 1, con l'ulteriore eccezione di coloro che non sono già in possesso dell'attestato di cui al comma 4 dell'art. 26 del precitato decreto legislativo n. 354 del 1997.

Art. 3.

1. Sono nominati componenti dell'ufficio elettorale il presidente della commissione tributaria di secondo grado di Bolzano nonché il presidente di sezione ed il giudice tributario della stessa con maggiore anzianità nelle funzioni.

2. L'ufficio elettorale di cui al comma 1 proclama eletti, come rappresentante effettivo, nonché come rappresentante supplente, coloro che hanno riportato rispettivamente il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il soggetto più anziano di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

98A10430

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 novembre 1998.

Approvazione della tabella degli enti a carattere internazionalistico, finanziati e sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 1995, n. 4964, sull'ultima revisione della tabella stessa, come modificato dalle successive disposizioni di legge;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948/1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 1998-2000;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni annuali trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

Considerata l'opportunità di procedere ad un più efficace coordinamento e ad una razionalizzazione nell'assegnazione dei contributi attraverso una valutazione comparativa sulla maggiore rispondenza dell'azione degli enti alle finalità perseguite dal Ministero e agli interessi della politica estera italiana;

Ritenuti meritevoli dell'ammissione al contributo statale i cinque nuovi enti: Centro itlaiano per la pace in Medio-Oriente, Forum per i problemi della pace e della guerra, Istituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica, Istituto universitario studi europei e Università del Mediterraneo in considerazione dei compiti statutari, della serietà dell'organizzazione e dell'adeguatezza delle strutture disponibili;

Riconosciuta la necessità di destinare una parte dello stanziamento all'attuazione dell'art. 2 della legge, che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il

triennio 1998-2000, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 novembre 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

ALLEGATO

LEGGE 28 DICEMBRE 1982, N. 948

Tabella 1998-2000

ENTE	Contributo (lire)
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.)	70.000.000
Centro studi Americani	70.000.000
Centro di Studi di Politica Internazionale (Ce.S.P.I.)	250.000.000
Centro Italiano per la Pace in Medio-Oriente (C.I.P.M.O.)	30.000.000
Consiglio Italiano del Movimento Europeo (C.I.M.E.)	150.000.000
Comitato Atlantico	59.000.000
Fondazione per la Pace e la Cooperazione Internazionale «Alcide De Gasperi»	141.000.000
Forum per i Problemi della Pace e della Guerra	40.000.000
Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)	680.000.000
Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale con i Paesi in via di sviluppo (I.C.E.P.S.)	70.000.000
Istituto per le Relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (I.P.A.L.M.O.)	300.000.000
Istituto Italiano per l'Asia (Is.I.A.)	30.000.000
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (I.S.P.I.)	790.000.000
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario	30.000.000
Istituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica	40.000.000
Istituto Universitario di Studi Europei	40.000.000
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.)	800.000.000
Università del Mediterraneo	40.000.000
Contributi straordinari per iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948)	225.000.000
Totale	3.855.000.000

98A10459

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 78.637 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1998.

Art. 2.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1998, citato nelle premesse, possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la «Rete nazionale interbancaria».

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1998, entro le ore 13 del giorno 27 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto ministeriale del 26 ottobre 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei buoni stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º dicembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º dicembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e relativi agli anni finanziari dal 1999 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10457

DECRETO 25 novembre 1998.

Rimborso anticipato della tranche con decorrenza 4 maggio 1995, dell'importo di 1.000 milioni di ECU, relativo al prestito internazionale della Repubblica italiana, 1995-2000, dell'importo complessivo di 5.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38, lettera *c),* della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale Tesoro è stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in ECU più un margine dello 0,08%;

Visto in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito;

Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonché tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, ed in particolare, l'art. 9.1, ove si prevede che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Cornpany of New York non pù tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del periodo di computo degli interessi;

Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, con il quale è stato accertato che il suddetto prestito è costituito da cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, di cui una con decorrenza 4 maggio 1995, definendone — fra l'altro — le date di pagamento degli interessi;

Visto in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato decreto del 10 aprile 1995, che dà facoltà al Tesoro di optare, per il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;

Considerato che con decreto ministeriale n. 473127 del 16 ottobre 1998, si è provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli interessi, per un periodo di computo mensile, e che, di conseguenza, tale periodo avrà scadenza il 14 dicembre 1998 in relazione alla tranche del prestito suddetto con decorrenza 4 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato;

Attesa l'opportunità di procedere, alla scadenza del 14 dicembre 1998, al rimborso anticipato della predetta tranche del prestito, per un importo di 1.000 milioni di ECU, al fine di distribuire in maniera più conveniente la spesa per interessi e rimborso capitale del debito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data 11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvederà, il 14 dicembre 1998, al rimborso anticipato della tranche con decorrenza 4 maggio 1995 del prestito internazionale citato nelle premesse, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Art. 2.

Il Tesoro provvederà a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust Company of New York della volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata non più tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 14 dicembre 1998, così come previsto dal contratto disciplinante il prestito, più volte citato.

Art. 3.

Il rimborso del capitale della tranche del prestito di cui al precedente art. 1, farà carico ai capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

Il Tesoro provvederà altresì al pagamento degli interessi maturati alla suddetta scadenza del 14 dicembre 1998, così come previsto dall'art. 3 del citato decreto del 10 aprile 1995; tale importo farà carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in corso.

Le modalità di pagamento restano quelle definite nel decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, citato nelle premesse.

Art. 4.

Alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent, così come previsto dagli accordi, in premessa menzionati, è affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei certificati rappresentativi dei titoli spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 4 del citato decreto del 10 aprile 1995.

Di dette operazioni il Fiscal Agent darà comunicazione al Tesoro, entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvederà alla restituzione dei predetti titoli e cedole, debitamente annullati.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10456

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 novembre 1998.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa concessa alla S.p.a. Funivie Val di Lei.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 aprile 1997, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Funivie Val di Lei ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto in particolare l'art. 2, comma primo, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa può essere in tutto od in parte revocata;

Visto il provvedimento in data 2 novembre 1998 con il quale è stata autorizzata la cessione del complesso aziendale di proprietà della Funivie Val di Lei a favore della società Spluga Domani;

Rilevato che in conseguenza del citato provvedimento si rende opportuno procedere alla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per la menzionata società, come richiesto dal commissario con istanza in data 2 novembre 1998;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Funivie Val di Lei è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GRILLI

98A10460

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 agosto 1998.

Modificazioni ed integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione della regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997, GAB/97/616/DEC, con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Toscana n. 00478 del 18 maggio 1998, avente ad oggetto «Legge 135/97. Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Accertamento economie P.T.T.A. 94-96 e inserimento nel piano straordinario di nuovi interventi»;

Vista la nota 9 giugno 1998, prot. n. 104/23874/18.E, della regione Toscana di precisazione su interventi da inserire sul piano straordinario;

Vista la nota 9 luglio 1998, prot. n. 104/27933/18.E, della regione Toscana con la quale si trasmette la tabella corretta allegata alla summenzionata delibera di giunta regionale;

Considerato che occorre modificare ed integrare nell'allegato 2 del decreto 29 luglio 1997 le tabelle *D, F, G* ed *H* della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *D, F, G* ed *H* della regione Toscana di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1997, GAB/97/616/DEC, sono sostituite con le nuove tabelle *D, F, G* ed *H* allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

I finanziamenti degli interventi indicati nelle nuove tabelle *D, F, G* ed *H* di cui al precedente art. 1, sono soggetti a quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto 29 luglio 1997, GAB/97/616/DEC.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 231

TABELLA *D*
(Int. da finanz. con ribassi d'asta ed economie)

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»
(REGIONE TOSCANA)

(le cifre espresse sono da intendersi in milioni)

Prov.	Comune	Aree obiettivi U.E.	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (lire)	Importo da economie (lire)	Importo cofinanz. (lire)	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accant. invest.
Livorno	Livorno	2	Comune di Livorno	Ristrutturazione tecnico funzionale della centrale di depurazione delle acque reflue della città di Livorno	costa	esecutivo	551	146,50	404,50	tariffe		
Firenze	Calenzano		Comune di Calenzano	Opere aggiuntive al riassetto ed integrazione della rete fognaria comunale	fiume Arno	esecutivo	657	460	197	Comune		
Lucca	Capannori		Comune di Capannori	Opere aggiuntive alla rete fognaria comunale	fiume	massima 06/97	458	320	138	Comune		
Livorno	Bibbona	2	Comune di Bibbona	Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio di Forte di Bibbona e La California	corso d'acqua	preliminare	680	179	400 101	art. 1 L. 135/97 + Comune		
Firenze	Scandicci		Comune di Scandicci	Costruzione primo lotto rete fognaria a valle di Casellina - lotto di completamento funzionale	Arno	esecutivo	1.160	1.160	0			
Firenze	Barberino del Mugello, Firenzuola	2	Reg. Toscana Comm. Bilancino	Progetto generale per il recapito dei liquami a valle della diga Bilancino - terzo lotto	Arno	esecutivo	2.760	1.760	1.000	Regione		
Pisa	Montopoli Val d'Arno	2	Comune di Montopoli Val d'Arno	Rete fognatura nera e ampliamento dell'impianto di depurazione. Progetto di completamento rete fognante	Arno	definitivo	313	313	0			
Livorno	Castagneto Carducci	2	Comune di Castagneto Carducci	Impianto di depurazione di Marina di Castagneto - intervento di completamento per l'istallazione di nuovo gruppo elettrogeno	corso d'acqua	preliminare	117	117	0			
Firenze	Fucecchio		Comune di Fucecchio	Completamento delle opere fognarie	Arno	massima	241	241	0			
Siena	Montepulciano	5b	Comune di Montepulciano	Progetto integrato per la tutela e salvaguardia dei laghi di Chiusi e Montepulciano - costruzione fognatura nera in via dei Canneti	Arno	esecutivo	23	21	2	Comune		
Lucca	Camaiore		Comune di Camaiore	Realizzazione tratto di fognatura nera in via dei Ghivizzani loc. Bocchette Capezzano Pianore	corso d'acqua	preliminare	222	222	0			
Lucca	Porcari		Comune di Porcari	Acquedotto industriale terzo lotto funzionale - Opere a completamento	Arno	esecutivo	569,048	569,048	0			
Arezzo	Cortona		Comune di Cortona	Sistema di depurazione acque reflue miste della valle di Chiana cortonese - opere fognarie secondo lotto	corso d'acqua	preliminare	581	581				

Prov.	Comune	Aree obiettivi U.E.	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (lire)	Importo da economie (lire)	Importo cofinanz. (lire)	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accant. invest.
Arezzo	Bibbiena	5b	Comune di Bibbiena	Rifacimento delle pubbliche fognature in via Nazionale in Soci	Arno	preliminare	200	151	49			
Arezzo	Chiusi della Verna	5b	Comune di Chiusi della Verna	Completamento impianto di depurazione e collettore fognario nel capoluogo	Arno	esecutivo	310	302	8			
Arezzo	Poppi		Comune di Poppi	Realizzazione collettori fognari loc. il Porto di ponte a Poppi	Arno	esecutivo	175	57	118			
Grosseto	Scarlino	2	Comune di Scarlino	Rifacimento collettori fognari e acquedotto nel centro storico di Scarlino	Arno	esecutivo	401	401				
Pistoia	Pieve a Nievole	2	Comune di Pieve a Nievole	Realizzazione fognatura nera in via Giannini	Arno	esecutivo	120	120				
Pistoia	Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole		Comune di Serravalle Pistoiese	Opere di completamento rete fognaria nera	corso d'acqua	massima	205	205				
Pistoia	Buggiano		Comune di Buggiano	Fognatura nera delle frazioni collinari - stralcio secondo lotto	Arno	massima	362	349	13			
Pistoia	Ponte Buggianese		Comune di Ponte Buggianese	Fognatura nera di Vione stralcio quarto lotto	Arno	preliminare	117	117				
Pistoia	Monsummano Terme		Comune di Monsummano Terme	Completamento rete fognatura nera della frazione di Cintolesi ed impianto di depurazione	Arno	esecutivo	850	850				
Siena	Poggibonsi	5b	Comune di Poggibonsi	Completamento interventi per la depurazione del fiume Elsa	Arno	esecutivo	737	737				
Lucca	Castelnuovo Garfagnana		Comune di Castelnuovo Garfagnana	Ristrutturazione rete fognaria del capoluogo - intervento di risanamento fosso liscio	Arno	preliminare	44	36	8	Comune		
Arezzo	Anghiari, Sansepolcro		Comunità montana Val Tiberina - Toscana	Realizzazione collettori fognari e unità depurative autonome in comune di Anghiari collettori fognari in località Gricignano	corso d'acqua	esecutivo	1.042	1.042				
Firenze	Firenze		Comune di Firenze	Fangodotto Case Passerini opere di completamento	Arno		1.348	1.348				
Pisa	Pisa	2	Comune di Pisa	Completamento quarto lotto collettori fognari di Tirrenia	Arno	definitivo	1.131	1.131				
						Totale . . .	15.374	12.935,5	2.438,5			

TABELLA *F*
(Elenco dei ribassi d'asta e delle economie)

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPETENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»
(REGIONE TOSCANA)
Area programmata «A» - Settore d'intervento 2

Legge di finanziamento	Bacino	Intervento	Economie disponibili importo in lire
305/89 art. 8	Arno	Sistema di depurazione acque reflue miste della Val di Chiana cortonese - secondo lotto funzionale	584.000.000
305/89 art. 8	Arno	Invaso del Bilancino. Sistema di recapito dei liquami all'I.D.L. centralizzato di Borgo S. Lorenzo - lotto funzionale	1.760.000.000
305/89 art. 8	Arno	Fangodotto Case Passerini di servizio al depuratore di S. Colombano - lotto funzionale	1.348.612.264
305/89 art. 8	Arno	Disinquinamento dell'area umida del Padule di Fucecchio - vari lotti	1.641.000.000
305/89 art. 8	Arno	Disinquinamento della piana di Lucca costruzione impianto di trattamento terziario e relativo acquedotto industriale - lotto funzionale	569.048.000
305/89 art. 8	Arno	Accordo di programma per la depurazione del fiume Elsa - vari lotti	737.329.553
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori nel capoluogo di Chiusi della Verna e frazione Corsalone - lotto funzionale	301.577.088
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione e completamento della rete fognaria ed interventi di miglioramento delle caratteristiche del depuratore del capoluogo di Bibbiena	151.000.000
305/89 art. 8	Arno	Costruzione dell'impianto di depurazione del capoluogo di Poppi	57.340.000
305/89 art. 8	Arno	Completamento opere di fognatura nera e depurazione	312.000.000
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione di fognatura industriale e relativo impianto di depurazione - lotto funzionale	0
305/89 art. 8	Arno	Completamento della rete fognaria della piana di Lucca a nord della s.s. 435	138.000.000
305/89 art. 8	Arno	Progetto della rete fognaria e delle relative infrastrutture nella zona sud est del comune di Capannori	319.000.000
305/89 art. 8	Arno	Risanamento e completamento di rete di fognatura nella zona d'Andrea del capulogo	241.000.000
305/89 art. 8	Arno	Nuova fognatura nera di Tirrenia - completamento quarto lotto	1.131.363.733
305/89 art. 8	Arno	Riassetto ed integrazione della rete fognaria comunale - quarto lotto	657.000.000
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione di impianti di depurazione per la salvaguardia del lago di Montepulciano	20.984.234
305/89 art. 8	Arno	Potenziamento impianto di depurazione al servizio di Marina di Bibbona	162.680.000
305/89 art. 8	Arno	Realizzazione di rete di fognatura nera in località Bocchette	222.169.365
305/89 art. 8	Arno	Risanamento e completamento rete fognaria urbana	86.695.586
305/89 art. 8	Arno	Progetto per il rifacimento dei collettori fognari ed acquedotto in Scarlino	401.000.000
305/89 art. 8	Arno	Adeguamento impianto di depurazione di Marina di Castagneto	117.785.031
305/89 art. 8	Arno	Interventi di ristrutturazione tecnico funzionale dell'impianto centralizzato del Rivelino	276.753.000
305/89 art. 8	Arno	Completamento rete fognaria capoluogo - vari lotti	36.486.734
305/89 art. 8	Arno	Collegamento rete fognaria di Scandicci	1.160.000.000
		TOTALE ECONOMIE BACINO ARNO . . .	12.432.824.588
305/89 art. 8	Tevere	Progetto ambientale del Tevere. Depuratore comprensoriale di S. Sepolcro, collettore di Pieve S. Stefano	1.154.000.000
		TOTALE ECONOMIE BACINO TEVERE . . .	1.154.000.000
		TOTALE GENERALE . . .	13.586.824.588

TABELLA *G*
(Risorse disponibili)

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»
(REGIONE TOSCANA)

Area programmata «A» - Settore d'intervento 2

(le cifre espresse sono da intendersi in milioni)

Legge di finanziamento	Piano d'appartenenza	Provenienza economie	Economie disponibili
305/89 art. 8	P.T.T.A. 1994/96	Da interventi del P.T.T.A. 94/96 - Bacino Arno e Tevere	L. 651,276588

TABELLA *H*
(Copertura finanziaria da individuare)

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»
(REGIONE TOSCANA)

(le cifre espresse sono da intendersi in milioni)

Prov.	Comune	Aree obiettivi U.E.	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (lire)	Importo richiesto (lire)	Importo cofinanz. (lire)	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accant. invest.
Firenze	Lastra a Signa		Regione Toscana	Completamento impianto di depurazione area fiorentina (seconda e terza)	Fiume Arno	definitivo	226.000	105.000	121.000	Cons. Comuni + FIO + PTTA	Entrate '97 circa lire 27 mld	nd
Siena	Chiusi		Amministrazione comunale di Chiusi	Completamento progetto risanamento lago di Chiusi - Depuratore Chiusi	Lago di Chiusi	esecutivo	59.781	59.481	300	Comune	670	nd
Arezzo	Castel Focognano, Chitignano e di Talla	5b	Comuni di Castel Focognano, di Chitignano e di Talla	Impianto depurazione centralizzato e collettori	Fiume Arno	esecutivo	10.600	9.400	1.200	Comune + tariffe	670	nd
Arezzo	Bibbiena	5b	Comune di Bibbiena	Depuratore località soci	Fiume Arno	esecutivo	3.324	2.324	1.000	privato	nd	nd
Arezzo	Badia Tedalda	5b	Comune di Badia Tedalda	Collettori fognari comunali	Fiume	esecutivo	4.500	4.500	0		nd	nd
Firenze	Pontassieve	5b	Comune di Pontassieve	Seconda fase del completamento - Impianto consortile di Achieto	Fiume Arno	esecutivo	2.300	1.840	460	Comune	nd	nd
Firenze	Pontassieve	5b	Comune di Pontassieve	Schema depurativo di S. Brigida	Fiume Arno	esecutivo	2.600	2.080	520	Comune	nd	nd
Firenze	Rufina	5b	Comune di Rufina	Depuratore zona sud	Fiume Arno	esecutivo	2.900	2.800	100	tariffe	570	100
Firenze	Rufina	5b	Comune di Rufina	Depuratore zona nord	Fiume Arno	esecutivo	2.900	2.800	100	tariffe	nd	100
Firenze	Rufina	5b	Comune di Rufina	Depuratore e fognatura fraz. Pomino	Fiume Arno	esecutivo	1.660	1.580	80	tariffe	nd	80

Prov.	Comune	Aree obiettivi U.E.	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (lire)	Importo richiesto (lire)	Importo cofinanz. (lire)	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accant. invest.
Arezzo	Castiglion Fibocchi	5b	Comune di Castiglion Fibocchi	Depurazione e fognature zona industriale	Fiume Arno	esecutivo	1.463	1.463	0	nd	nd	nd
Arezzo	Castiglion Fibocchi	5b	Comune di Castiglion Fibocchi	Depurazione e fognature zona Fusati	Fiume Arno	esecutivo	1.587	1.587	0	nd	nd	nd
Siena/ Arezzo	Sinalunga, Torrita di Siena, ecc.	5b	C.I.G.A.F. Sinalunga	Impianto disidrat. fanghi	Fiume	definitivo	1.064	744	320	GICAF	670	nd
Siena	Sinalunga	5b	C.I.G.A.F. Sinalunga	Impianto essiccamento fanghi	Fiume	esecutivo	2.975	2.075	900	GICAF	670	nd
Arezzo	Lucignano		C.I.G.A.F. Sinalunga	Collettori fognari e raddoppio depuratore	Fiume	massima	1.100	800	300	Comune	670	nd
Siena	S. Quirico d'Orcia	5b	C.I.G.A.F. Sinalunga	Costruzione collettori e depuratore			2.447	2.202	245	GICAF	670	nd
Pisa	Pontedera	2	A.S.C. Azienda Speciale Cerbaie - Pontedera	Impianto di depurazione in località Treggiaia	Fiume	esecutivo	1.200	1.200	0		nd	nd
Pisa	Pontedera	2	A.S.C. Azienda Speciale Cerbaie - Pontedera	Ampliamento impianto di depurazione di Pontedera	Fiume	esecutivo	1.000	1.000	0		nd	nd
Pisa	Bientina	2	A.S.C. Azienda Speciale Cerbaie - Pontedera	Ampliamento e adeguamento rete fognaria		esecutivo	1.200	1.200	0		nd	nd
Pisa	Cascina	2	A.S.C. Azienda Speciale Cerbaie - Pontedera	Adeguamento rete fognaria comune di Cascina	Fiume Arno	esecutivo	20.500	20.500	0		nd	nd
Pisa	Cascina	2	A.S.C. Azienda Speciale Cerbaie	Completamento impianto di depuraz. (secondo stralcio), comune di Cascina	Fiume Arno	esecutivo	6.200	6.200	0		0	
Firenze	Fucecchio	2	Comune di Fucecchio	Ampliamento e adeguamento impianto depurazione di Ponte a Cappiano	Fiume	esecutivo 5/97	26.500	23.850	2.650	Comune	nd	nd
Pisa	S. Miniato	2	Consorzio cuoio-depur S.p.a. comune di S. Miniato	Impianto cogenerazione per linea di essiccamento fanghi	Fiume Arno	esecutivo 5/97	17.800	17.800	0		nd	nd
Pisa	Castelfranco di Sotto	2	Comune di Castelfranco di Sotto - consorzio depuratore S.r.l.	Ampliamento e adeguamento impianto consortile aservizio macrolotto ind	Fiume Arno	esecutivo 5/97	26.370	26.370	0		nd	nd
Pisa	Pisa	2	Comune di Pisa	Fognatura nera zona Porta a mare	Costa		20.000	20.000	0		0	nd
Lucca	Altopascio		Comune di Altopascio	Completamento fognatura industriale	Fiume	esecutivo	1.500	1.500	0		nd	nd
Lucca	Massarosa		Autorità Bacino Serchio	Rete fognaria collettamento e potenziam. depuratore	Lago Massacciucoli		10.200	10.200	0		500	nd
Livorno	Livorno	2	Azienda Servizi Ambientali Livorno	Collettamento e depurazione scarichi civili	costa	preliminare	80.000	40.000	40.000	comune privati	nd	nd
Livorno	Bibbona	2	Comune di Bibbona	Potenziamento impianto di depurazione	mare		500	400	100	comune		
Lucca	Vagli di S.	5b	Comune di Vagli di S.	Rete fognaria, impianto di depurazione capoluogo	Lago di Vagli	esecutivo	486	486				

Prov.	Comune	Aree obiettivi U.E.	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (lire)	Importo richiesto (lire)	Importo cofinanz. (lire)	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accant. invest.
Lucca	Minucciano	5b	Comune di Minucciano	Risanamento sanitario rete fognaria e impianto di depurazione	Fiume	preliminare	3.700	2.250	1.450	comune + autorità di Bacino		
Lucca	Pescaglia	5b	Comune di Pescaglia	Rete fognaria e depuratore loc. Piegaio e Convalle	Fiume Pedogna	preliminare	250	250				
Lucca	Seravezza	5b	Comune di Seravezza	Adeguamento impianto depurazione	Fiume Versilia	preliminare	600	600				
Lucca	Stazzema	5b	Comune di Stazzema	Depuratore in loc. Arni	Fiume Vezza	preliminare	1.200	700	500	Comune		
Lucca	Castiglione di Garfagnana	5b	Comune di Castiglione di Garfagnana	Realizzazione e completamento rete fognaria e costruzione impianti di depurazione			2.335	2.335	0			
Lucca	Minucciano	5b	Comune di Minucciano	Recupero qualitativo della risorsa: adeguamento dei siti di fognatura e depurazione - lotto di completamento			650	650	0			
Grosseto	Sorano	5b	Comune di Sorano	Ricostruzione impianto fognario in loc. Sordino e vari interventi su fosse Imhoff			100	100	0			
Pisa	Capannori	2	Comune di Capannori	Realizzazione fognatura in varie zone del comune - n. 4 lotti funzionali			22.800	22.800				
Pistoia	Cutigliano	5b	Comune di Cutigliano	Costruzione rete fognaria e costruzione impianto depurazione in loc. Pianosinatico			950	950				
Pistoia	Cutigliano	5b	Comune di Cutigliano	Costruzione rete fognaria e impianto di depurazione in loc. M			2.030	2.030	0			
	Calenzano		Comune di Calenzano	Riassetto ed integrazione della rete fognaria comunale			2.300	1.840	460	Comune		
	Foiano della Chiana		Comune di Foiano della Chiana	Costruzione collettori fognari			5.700	5.700	0			
Livorno	Bibbona	2	Comune di Bibbona	Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio di Forte Bibbona e La California - stralcio			2.320	2.320	0			
						TOTALE . . .	585.592	413.907	171.685			

98A9913

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1998.

Criteri per il trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione del marmo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, che dispone che il Ministro del lavoro può concedere — per la durata massima di tre mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata di cui all'art. 1 della sopra citata legge n. 427/1975 — il trattamento ordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro;

Visto lo stesso art. 1, comma 1-*ter*, nella parte in cui appresta, per la concessione del trattamento di cui trattasi, risorse finanziarie nel limite massimo di 6 miliardi di lire per l'anno 1998, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1997, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Ritenuta l'esigenza di disciplinare l'accesso al trattamento in questione, considerate, sia le nuove causali di intervento previste dal sopra richiamato art. 1, comma 1-*ter* della legge n. 176/1998, sia le limitate disponibilità finanziarie, di cui al predetto fondo per l'occupazione;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al limite di durata previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, al trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 1, comma 1- *ter*, del decreto-legge 8 aprile 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa vigente.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente art. 1 può essere concesso in favore dei lavoratori interessati, dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, così come individuate dall'art. 1, comma 3, punto 1), della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, che — in data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 — sospendano o riducano l'attività industriale nei seguenti casi:

a) quando vi sia l'intervento dei servizi preposti, ed in particolare quando — in caso di sospensione totale o parziale dell'attività produttiva avvenuta a seguito di provvedimento della competente autorità di vigilanza, per carenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori — sia accertato ed espressamente documentato che la predetta attività sarà comunque ripresa;

b) quando si manifesti, per l'azienda, la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 3.

Ai fini della concessione del trattamento di cui al precedente art. 1, le aziende interessate presentano, nei termini previsti dall'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427, istanza alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - Direzione centrale prestazioni temporanee, via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma.

Relativamente ai periodi di paga già scaduti, l'istanza deve essere presentata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Per quanto riguarda la fattispecie sub *a)* del sopra richiamato art. 1, l'azienda allegherà alla suddetta istanza copia del provvedimento con cui la competente autorità di vigilanza ha sospeso parzialmente o totalmente l'attività produttiva.

Relativamente alla fattispecie sub *b)* dello stesso art. 1 del presente provvedimento, l'azienda allegherà all'istanza un piano contenente la descrizione analitica degli interventi previsti ai fini dell'adeguamento dei propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

Copia dell'istanza e del sopra indicato piano di interventi dovrà, altresì, essere inviata al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che — entro trenta giorni dal termine della sospensione o della riduzione dell'attività dell'impresa istante — effettuerà una verifica tesa ad accertare che le sospensioni dei lavoratori interessati al beneficio del trattamento ordinario di integrazione salariale siano state motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, agli interventi realizzati.

Le risultanze della suddetta verifica verranno trasmesse alla su indicata Direzione generale dell'I.N.P.S.

Ai fini della concessione del trattamento in questione, l'I.N.P.S. seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2 del presente decreto, quale si rileva dalle relative date di protocollo della predetta Direzione generale.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite di 6 miliardi di lire, stanziati, per l'anno 1998, dall'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, relativa alle sospensioni dal lavoro successive alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 ed antecedenti alla data del 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 21

98A10402

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cantonieri provinciali», in Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 25 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del C.S., depositata c/o C.C.I.A.A. di Grosseto in data 18 dicembre 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 giugno 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Cantonieri provinciali», con sede in Grosseto, via Nino Bixio n. 14, costituita in data 1° giugno 1967, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 19126, registro società n. 1254, B.U.S.C. n. 360/90338, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 novembre 1998

Il dirigente provinciale: BUONOMO

98A10403

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Aquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Turisport Nord Pontino - Società cooperativa sportiva turistica Pontina» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Alvaro Falessi in data 9 maggio 1979, repertorio n. 684, registro società n. 5966; B.U.S.C. n. 1711/167823;

2) società cooperativa mista «Artigiana di garanzia di Gaeta» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Mazzarella in data 16 ottobre 1980, repertorio n. 48144, registro società n. 6703, B.U.S.C. n. 1884/179523;

3) società cooperativa agricola «Liberi allevatori Suio» a responsabilità limitata, con sede in Castelforte

(Latina), costituita per rogito notaio Errica Ernesta Grimaldi in data 7 luglio 1984, repertorio n. 2375, registro società n. 9229, B.U.S.C. n. 2241/205535;

4) società cooperativa mista «Redentore» a responsabilità limitata, con sede in Formia fraz. Maranola (Latina), costituita per rogito notaio Raffaele Ranucci in data 9 febbraio 1991, repertorio n. 36831, registro società n. 17216, B.U.S.C. n. 2985/251427.

Latina, 17 novembre 1998

Il direttore: D'INCERTOPADRE

98A10433

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 novembre 1998.

Rettifica al decreto ministeriale n. 371 del 31 luglio 1998 recante: Modificazioni al decreto ministeriale n. 69/1998 del 13 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Estraderm MX».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto n. 371 del 31 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1998, recante: Modificazioni al decreto ministeriale n. 69/1998 del 13 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Estraderm MX»;

Riscontrato un errore materiale nel decreto sopra richiamato;

Ritenuto di conseguenza doversi provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 371 del 31 luglio 1998 sopra richiamato, nella premessa, è corretto come di seguito riportato:

«Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 luglio 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il dirigente: GUALANO

98A10324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 1998.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 26 ottobre 1998 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 4 dicembre 1998 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 4,00 per cento al 3,50 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 3,75 per cento al 3,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 4 dicembre 1998 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 4,00 per cento al 3,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa viene ridotta all'1,00 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A10587

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 1998.

Variazione della remunerazione della riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare, con provvedimento di carattere generale, la remunerazione da corrispondere sulle somme depositate;

Visto il proprio provvedimento 21 aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998), emanato in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui all'art. 1 del provvedimento 21 aprile 1998 richiamato nel preambolo, è variata dal 4,00 per cento al 3,50 per cento annuo.

Art. 2.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento entra in vigore il 4 dicembre 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A10588

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 1998.

Disposizioni in materia di riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare, con provvedimento di carattere generale, la misura delle aliquote per il computo di riserva e le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

Visti i propri provvedimenti 27 maggio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1994) e 17 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1998), emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Visto il proprio provvedimento 20 maggio 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, come risulta corretto con l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1997), il quale consente alle banche la mobilizzazione infragiornaliera della riserva dovuta;

Dispone:

Art. 1.

Calcolo della riserva dovuta

Fermo restando quanto stabilito negli articoli da 2 a 4 del provvedimento 27 maggio 1994 richiamato nel preambolo, l'ammontare della riserva dovuta non eccederà il 2,50 per cento della raccolta media soggetta, dedotta dell'ammontare di cui all'art. 3 del provvedimento medesimo.

Art. 2.

Movimentazione della riserva obbligatoria

La percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta, di cui all'art. 2 del provvedimento 17 luglio 1998 richiamato nel preambolo, è variata dal 30 per cento al 100 per cento.

È abrogato il provvedimento 20 maggio 1997, pure richiamato nel preambolo.

Art. 3.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento entra in vigore il 15 dicembre 1998, si applica unicamente al periodo di mantenimento 15 dicembre 1998-31 dicembre 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A10589

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 1998.

Corresponsione sui depositi in conto corrente libero.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, il quale attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il potere di determinare la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa e prevede che, successivamente all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, tale determinazione venga effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato che istituisce la Comunità europea e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito BCE);

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1945 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1945, n. 42) e 4 novembre 1963 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1963, n. 304);

Tenuto conto di quanto stabilito dalla BCE in materia di remunerazione delle somme detenute, ai fini del rispetto degli obblighi di riserva, sui depositi in conto corrente presso le Banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea che adotteranno la moneta unica;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla BCE in ordine alla non remunerazione delle somme detenute in eccesso alla riserva dovuta dalle istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria;

Valutata l'esigenza di riconoscere ai depositi in conto corrente in essere presso la Banca d'Italia il ruolo peculiare di mezzo di pagamento, demandando al mercato la funzione di allocazione delle riserve libere;

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la Banca d'Italia non corrisponde interessi sui depositi in conto corrente libero.

Art. 2.

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A10590

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 giugno 1998.

Conferma del vincolo paesaggistico sulla località Mafi Sciarrotta nel comune di Valderice.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con regio decreto 3 giugno l940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono stati dichiarati di rilevante interesse paesaggistico-ambientale:

a) i territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 418;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico;

Visti gli atti di diffida e messa in mora del 26 novembre 1996 e del 12 dicembre 1996, con i quali Paolo Spanò ha inteso chiedere, come anche chiarito con decreto n. 5670 del 24 marzo 1997, la riperimetrazione dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera *g)*, della legge n. 431/1985, ricadente nel comune di Valderice, località Mafi, limitrofa al fondo affittato allo Spanò, distinto al nuova catasto terreni foglio 20, particelle 11, 12 e 146, argomentando che la porzione territoriale in questione, riportata come bosco nella cartografia riepilogativa illustrativa dei vincoli paesaggistici della legge n. 431/1985, a suo tempo adottata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani — su supporto I.G.M. 1:25.000 —, non avrebbe in realtà i requisiti e la natura di area boscata;

Visto l'art. 14 del regolamento d'esecuzione della legge n. 1497/1939, approvato con regio decreto n. 1357/1940;

Vista la circolare n. 8 del 31 agosto 1985, con la quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha precisato, in ordine all'applicazione dei vincoli previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che «Tali vincoli agiscono ope legis... tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica. Spetta quindi all'Amministrazione individuare quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto.

È necessario, pertanto, che presso ogni Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si istituisca un gruppo di studio... ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1»;

Vista la circolare n. 1691/1V del 16 ottobre 1985, con la quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ha demandato la rappresentazione cartografica dei vincoli discendenti dalla legge n. 431/1985 alle commissioni provinciali per la tutela della bellezze naturali e panoramiche, disponendo altresì la pubblicazione dei relativi elenchi all'albo dei comuni interessati;

Ritenuto che la procedura suddetta debba essere rispettata tanto nel caso di elaborazione dei supporti cartografici in questione, quanto in quello di loro integrazione;

Visto il decreto n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-1999 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Sentita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, che, nella seduta del 22 maggio 1997, ha preso atto che sulla base del parere reso sulla questione dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, cons. n. 2744/1996, il sito di che trattasi resta vincolato ope legis ex art. 1, lettera *g)*, legge n. 431/1985 e, conseguentemente, ha proposto di non rettificare i dati cartografici così come richiesto dallo Spanò negli atti anzi citati;

Accertato che il predetto verbale è rimasto affisso all'albo comunale di Valderice, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal 16 luglio 1997 al 17 ottobre 1997;

Vista l'opposizione prodotta avverso il summenzionato parere da Paolo Spanò, che, con atto del 29 dicembre 1997, ha ribadito che i dati cartografici riepilogativi del vincolo boschivo non corrispondono alla realtà dei luoghi e ha sottolineato la illeggittimità del parere, in quanto esso, anziché risolversi, come dovuto, in un accertamento tecnico sul merito della questione, ha espresso delle considerazioni di natura giuridica che non spetta alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche. Conclusivamente, rilevato che sotto il profilo del diritto l'avvenuta concessione di un contributo per la formazione di un nuovo bosco non comporta; al contrario di quanto ritenuto dalla commissione, l'insorgere di un vincolo boschivo, l'opponente reitera la richiesta di riperimetrazione;

Acquisite, al riguardo, le controdeduzioni espresse dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con nota n. 1501 del 21 aprile 1998;

Vista la carta illustrativa dei vincoli di cui alla legge n. 431/1985 gravanti sul territorio comunale di Valderice, a suo tempo redatta su supporto I.G.M., foglio n. 248 III S.E. - Qdr $^{2}94+^{2}95$, $^{42}16+^{42}15$, a scala 1:25.000 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani e approvata dalla locale commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nonché trasmessa per la rituale pubblicazione al comune di Valderice, dove sono riportati i vincoli ex art. 1, lettera *g)*, della legge n. 431/1985 esistenti nella contrada Mafi di quel comune;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto n. 1357/1940, di dovere respingere, anche sulla scorta del conforme parere della sopra mensionata commissione provinciale, la richiesta di riperimetrazione dei vincoli previsti dall'art. 1, lettera *g)*, della legge n. 431/1985 nella località Sciarrotta Mafi nel comune di Valderice (Trapani).

La Soprintendenza ha infatti accertato, circostanza questa incontestata, che, nei terreni in questione, sono stati concessi finanziamenti per opere di rimboschimento ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (cfr. soprintendentizia n. 13619 del 28 ottobre 1996). Alla luce di quanto precisato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo nei consulti da essa resi sulla questione (nota n. 27147/1996, nota n. 2744/1996 e con nota n. 30518/1997, cons. n. 2287/1997), nonché dal Ministero AA.FF. con direttiva n. 117 dell'11 aprile 1987, il vincolo paesaggistico di cui alla lettera *g)* dell'art. 1 della legge n. 431/1985 si riferisce a terreni per i quali siano stati corrisposti finanziamenti per opere di rimboschimento, l'area in argomento sia assoggettata ope legis al vincolo paesaggistico, così come emerge dalle risultanze cartografiche a suo tempo predisposte, a scopi meramente illustrativi, che meritano quindi di essere confermate, con l'avvertenza che non da esse, ma dalla legge discende l'individuazione del regime vincolistico gravante su un determinato territorio.

Sul punto sono irrilevanti le contrarie valutazioni espresse dall'istante.

Infatti, la perizia dello stato dei luoghi da parte di un tecnico della Soprintendenza, oltre che essere un atto intraprocedimentale, e per ciò stesso non autonomamente produttivo di diritti o aspettative per i terzi interessati, ai quali esso non è stato indirizzato, si riferisce alla situazione di fatto e non, evidentemente, a quella di diritto, dalla quale deriva, per quanto sopra esposto, l'assoggettamento dell'agro de quo al vincolo paesaggistico; e inoltre le argomentazioni giuridiche piuttosto che tecniche espresse nel parere della commissione provinciale BB.NN.PP., se possono palesare il vizio di incompetenza di quell'organo consultivo, non incidono sulla determinazione richiesta dall'art. 14 del regio decreto n. 1357/1940, sia perché quel parere non è vincolante rispetto al precedente provvedimento, sia perché il merito della decisione risiede appunto nella situazione giuridica dell'area, che quindi coincide con la prospettazione della commissione.

Va, infine, rilevato che l'individuazione di un vincolo paesaggistico su una determinata area non significa di per sé l'automatico insorgere sulla stessa zona di limitazioni di natura diversa.

Ciò vale soprattutto con riferimento alle aree boscate, oggetto di concorrenti disposizioni normative che non accedono ad una unitaria definizione di tale realtà naturale. Pertanto, se la legge n. 431/1985 ha voluto ricomprendere nel concetto di «bosco e fasce forestali» anche le aree sottoposte a vincolo di rimboschimento, tra le quali rientrano anche quelle destinatarie di appositi finanziamenti, ciò ha determinato l'insorgere dell'obbligo di acquisire il preventivo nulla osta dell'autorità sovraordinata per gli interventi che si intendono eseguire in dette aree; ma ciò non significa il coesistere su un territorio della stessa ampiezza, dei diversi e pregnanti divieti urbanistici che scaturiscono dall'art. 15, lettera *e)*, della legge regionale n. 78/1976, come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 16/1996, che infatti assume un significato diverso di «bosco».

Le argomentazioni che lo Spanò ha tratto dalla citata legge regionale n. 16/1996 sono dunque irrilevanti rispetto alla interpretazione dell'art. 1, lettera *g)*, della legge n. 431/1985;

Per quanto sopra espresso;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, visto il parere reso dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale della seduta del 22 maggio 1997, è respinta l'istanza di riperimetrazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ricadenti nel territorio comunale di Valderice, in località Mafi Sciarrotta, così come riportato nella cartografia illustrativa redatta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani.

Art. 2.

È confermata l'individuazione dei vincoli paesaggistici sorti ai sensi dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 sulla località Mafi Sciarrotta nel comune di Valderice, così come riportati nella carta I.G.M. foglio n. 248 III S.E. — Qdr $^{2}94+^{2}95$, $^{42}16+^{42}15$ —, a scala 1:25.000, avente natura meramente illustrativa e non costitutiva del vincolo in esame, a suo tempo approvata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 22 maggio 1997, e che si allega al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente ai suoi allegati, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, ai sensi del medesimo art. 4, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Valderice, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà depositata presso gli uffici del comune di Valderice, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Valderice.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i sei mesi successivi alla data di affissione all'albo pretorio, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 1998

L'assessore: CROCE

ERICE

REGIONE SICILIANA

Comune di VALDERICE

Vincolo Paesaggistico ex Legge 431/85

Planimetria allegata al D.A. n. 6116

del 10 GIU 1998

L'ASSESSORE

98A10404

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 17 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Università rilascia titoli con valore legale giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 19 febbraio 1991, del senato accademico adunanza dell'8 novembre 1993 e del consiglio di amministrazione adunanza del 25 novembre 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1994/1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento universitario, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 settembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a «Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127» Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto d'indirizzo;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'8 marzo 1996, 23 ottobre 1997 e 15 ottobre 1998;

Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e studenti ufficio I - prot. n. 1745 del 29 ottobre 1998;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici della Seconda Università degli studi di Napoli, sono ulteriormente integrati come segue:

nell'elenco delle scuole di specializzazione viene inserita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in chirurgia odontostomatologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica.

Art. 2. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in uno per ciascun anno di corso, per un totale di tre specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal (consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982, sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

Art. 5. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) stomatologica;

d) chirurgia speciale.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) propedeutica:

farmacologia clinica;

anestesiologia e rianimazione;

embriologia ed anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico facciale;

medicina legale e delle assicurazioni;

statistica applicata alla ricerca scientifica;

pstologia medica;

b) Diagnostica:

anatomia e istologia patologica;

radiologia odontostomatologica e del distretto cervico facciale;

semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico facciale;

esercitazioni cliniche;

c) Stomatologica:

patologia odontostomatologica;

clinica odontostomatologica;

odontostomatologia preventiva;

parodontologia;

clinica protesica;

esercitazioni cliniche;

d) Chirurgia speciale:

tecniche operatorie e materiali;

chirurgia exodontica;

chirurgia endodontica;

chirurgia ortognatodontica;

chirurgia pre-protesica;

chirurgia parodontale;

chirurgia maxillo-facciale;

esercitazioni cliniche.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Art. 8. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno.

Propedeutica (ore 100):
- farmacologia clinica . . . . ore 25
- anestesiologia e rianimazione . . . . » 50
- embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervicofacciale » 40

Diagnostica (ore 100):
- anatomia e istologia patologica . . . . . . » 50
- radiologia odontostomatologica e del distretto cervico facciale . . . . » 25
- semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico facciale . . . . » 25

Stomatologica (ore 100):
- patologia odontostomatologica . . . . . . » 50
- parodontologia . . . . » 50

Chirurgia speciale (ore 100):
- tecniche operatorie e materiali . . . . » 50
- chirurgia exodontica . . . . » 50

Monte ore elettivo: 400.

II Anno.

Propedeutica (ore 100):
- embriologia ed anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico facciale ore 50
- patologia medica (per la patologia intersistemica) » 50

Diagnostica (ore 100):

anatomia ed istologia patologica	ore	50
radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25
semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico facciale	»	25

Stomatologia (ore 100):

patologia odontostomatologica	»	50
clinica odontostomatologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia exodontica	»	40
chirurgia endodontica	»	20
chirurgia parodontale	»	40

Monte ore elettivo: 400.

III Anno.

Propedeutica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni ..	ore	25
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	25

Stomatologica (ore 100):

clinica odontostomatologica	»	50
odontostomatologia preventiva	»	25
clinica protesica	»	25

Chirurgia speciale (ore 250):

chirurgia ortognatodontica	»	50
chirurgia pre-protesica	»	100
chirurgia maxillo-facciale	»	100

Monte ore elettivo: 400.

Art. 9. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 17 novembre 1998

Il pro-rettore: GAMBARDELLA

98A10406

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994 recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 ad oggetto «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno del 10 luglio 1998;

Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento dell'Umbria del 31 luglio 1998;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 355 - Titolo XII - Facoltà di ingegneria, il terzo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

«La facoltà consente altresì il conseguimento dei diplomi universitari in ingegneria aerospaziale, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria delle telecomunicazioni e materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno (sede distaccata di Terni)».

Art. 2.

All'art. 370 *(Istituzione dei corsi di diploma universitario)*, il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

Primo comma: presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i corsi di diploma universitario in ingegneria aerospaziale, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria delle telecomunicazioni, e materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno (sede distaccata di Terni) di durata triennale.

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 376 *(Ordinamento dei corsi di diploma)*, all'elenco degli articoli relativi ai corsi di diploma vengono inseriti gli articoli 379 e 380.

Art. 4.

Dopo l'art. 378 del medesimo titolo XII, relativo al corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture, vengono inseriti i nuovi articoli 379 e 380 relativi rispettivamente ai corsi di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni e materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 379 *(Formulazione dei curricula del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni).* — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni sono obbligatori 22 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando è necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra	3	Matematica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3	Informatica
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	Economia e gestione
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	2	Componenti e circuiti
K02X	Campi elettromagnetici	2	
K03X K03X	Telecomunicazioni Telecomunicazioni	1 4	Teoria dei segnali. Elaborazione, trasmissione e commutazione dell'informazione
K04X	Automatica	1	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	

più 8 moduli didattici da definire in sede locale.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL COSTRUITO ANTICO E MODERNO

Art. 380 *(Formulazione dei curricula del corso di diploma universitario in materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno).* — Per il conseguimento del diploma universitario in materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno sono obbligatori 26 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
A02A	Analisi matematica	1
A03X	Fisica matematica	1
B01A	Fisica	1
C06X	Chimica	1
C11X	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	2
H09A/B	Tecnologia dell'architettura	2
H11X	Disegno	2
H12X	Storia dell'architettura	1
H13X	Restauro	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetiche	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I08B	Meccanica sperimentale	1
I14A	Scienza e tecnica dei materiali	3
I17X	Elettrotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
L03D	Archeologia medievale	2
N10X	Diritto amministrativo	1
H08A	Architettura tecnica	1
H15X	Estimo	1
H08B	Tecnica e produzione edilizia	1

più 4 moduli didattici da definire in sede locale.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 ottobre 1998

Il rettore: CALZONI

98A10405

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 17 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73.

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista lagge 15 maggio 1997, n. 127, sull'autonomia didattica delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998 ed in particolare l'art. 2, comma 4°;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota ministeriale n. 2402 del 31 ottobre 1996 sui piani di studio individuali;

Vista la legge 341/1990 art. 11, comma 2 sui crediti didattici;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, e successivo regolamento attuativo emesso con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, sui tirocini formativi.

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà di ingegneria della Università degli studi del Sannio in data 8 maggio 1996 e 30 settembre 1998 relative alla istituzione di un diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture presso la predetta facoltà nonché il parere positivo espresso, nella riunione del 26 ottobre 1998, dal comitato regionale di coordinamento per la Campania all'istituzione del predetto diploma universitario;

Vista la prima nota di indirizzo del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, prot. 1/98 e la seconda nota di indirizzo in data 17 settembre 1998;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle riunioni del 28 luglio 1998 e dell'8 settembre 1998;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 ottobre 1998;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuitivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nelle sedute del 20 giugno e 29 settembre 1998;

Ritenuto in particolare:

che sia la previsione dei corsi di laurea a costo zero, sia l'istituzione di un diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture presso la facoltà di ingegneria trovano puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università e per essa la facoltà di ingegneria ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi;

Visto il decreto rettorale in data 17 novembre 1998 n. 435, con il quale sono stati istituiti presso la facoltà di ingegneria il corso di laurea ed il diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'ateneo, è istituito, presso la facoltà di ingegneria di questa Università, il diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Art. 1.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

La facoltà di ingegneria si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

Ingegneria informatica;

Ingegneria delle telecomunicazioni;

e nei seguenti diplomi universitari di durata triennale;

Ingegneria delle telecomunicazioni;

Ingegneria delle infrastrutture.

Art. 2.

I titoli di ammissione per il D.U. in ingegneria delle infrastrutture sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua le annualità, i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami ivi compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme di insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche

Art. 4.

Il triennio del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture è organizzato come segue:

Crediti didattici:

La struttura del corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture è definita in termini di «crediti». I crediti sono una misura dell'impegno complessivo (attività didattica assistita più impegno personale) richiesto allo studente nell'ambito degli insegnamenti e per ogni altra attività prevista dal corso di studio. A ciascuna unità di credito corrisponde un carico di lavoro di circa 30 ore e 60 crediti rappresentano il volume di lavoro di un anno accademico di studio. Il numero di crediti didattici necessari per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture è pari a 180.

I crediti didattici vengono acquisiti con:

la frequenza ed il superamento della forma di valutazione prevista per i singoli insegnamenti;

lo svolgimento proficuo del periodo di tirocinio;

il superamento dell'esame finale.

L'impegno in termini di crediti didattici è di seguito riportato:

Modulo	anno/sem.	Crediti
	I/I	29
	I/II	25
somma per I anno		54
	II/I	28
	II/II	30
somma per II anno		58
	III/I	30
	III/II	18
Tirocinio	III/II	15
Esame finale	III/II	5
somma per III anno		68

Insegnamenti:

Il diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture dell'Università degli studi del Sannio prevede le seguenti annualità organizzate in tre anni di corso con tre orientamenti.

L'organizzazione didattica è la seguente:

Modulo	Settore	anno/sem.	Crediti
Economia	127X	I/I	3
Fisica	B01A	I/I	6
Fondamenti di informatica	K05A	I/I	5
Matematica I	A02A	I/I	6
Nozioni giuridiche fondamentali I	N01X	I/I	2
Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	I/I	5
Lingua inglese	L18A	I/I	2
somma per semestre			**29**
Disegno automatico	H11X	I/Il	4
Geometria e algebra	A01C	I/II	6
Lingua inglese	LI8A	I/II	3
Matematica II	A02A	I/II	6
Meccanica dei solidi	H07A	I/II	4
Termodinamica applicata	I05A	I/II	2
somma per semestre			**25**
somma per I anno			**54**
Elettrotecnica	I17X	II/I	6
Idraulica	H0lA	Il/I	5
Lingua inglese	L18A	Il/I	3
Metodi probabilistici e statistici	A02B	II/I	3
Metodi numerici per l'ingegneria	A04B	II/I	3
Fondamenti di misure	Kl0X	II/I	2
Scienza delle costruzioni	H07B	II/I	6
somma per semestre			**28**
Fisica tecnica	I05B	II/II	5
Geotecnica	H06X	II/II	5
Infrastrutture idrauliche	H01B	II/II	5
Tecnica delle costruzioni	H07B	II/II	5
Teoria dei sistemi	K04X	II/II	5
Topografia	H05X	II/II	5
somma per semestre			**30**
somma per II anno			**58**
Climatologia dell'amb. costruito	I05B	III/I	5
Estimo	H15X	III/I	3
Fondamenti di infrastrutture varie	H03X	III/I	5
Impianti elettrici/Impianti tecnici	I19X/I05B	III/I	5
Nozioni giuridiche fondamentali II	N01X	III/I	2
Tecnica ed economia dei trasporti	H04X	III/I	5
Urbanistica	H14B	III/I	5
somma per semestre			**30**
Lingua inglese	L18A	III/II	2
Insegnamento a scelta gruppo I		III/II	4
Insegnamento a scelta gruppo I		III/II	4
Insegnamento a scelta gruppo I		III/II	4
Insegnamento a scelta gruppo I o II		III/II	4
somma per semestre			**18**
somma per III anno			**48**

Gli insegnamenti a scelta dipendono dall'orientamento.

I ORIENTAMENTO: GEOMETRI

Gruppo I:

Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici	H08A
Infrastrutture per il territorio agricolo e forestale	G05C
Ingegneria sanitaria ambientale	H02X
Sistemi elettrici per l'energia/Sistemi energetici integrati	I19X/I05B
Strumentazione elettronica di misure	K10X

Gruppo II:

Costruzioni in muratura e costruzioni in legno	G05C
Gestione dei sistemi idraulici	H0lB
Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto	H04X
Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie	H03X
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali	K04X
Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia	I19X
Reti di calcolatori	K05A
Sistemi informativi	K05A

II ORIENTAMENTO: INFRASTRUTTURE

Gruppo I:

Gestione dei sistemi idraulici	H0lB
Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto	H04X
Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie	H03X
Costruzioni in muratura e costruzioni in legno	G05C
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali	K04X

Gruppo II:

Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici	H08A
Ingegneria sanitaria ambientale	H02X
Infrastrutture per il territorio agricolo e forestale	G05C
Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia	I19X
Reti di calcolatori	K05A
Sistemi elettrici per l'energia/Sistemi energetici integrati	I19X/I05B
Sistemi informativi	K05A
Strumentazione elettronica di misure	Kl0X
Strumentazione elettronica di misure	Kl0X

III ORIENTAMENTO: INFRASTRUTTURE LEGGERE

Gruppo I:

Modellistica e controllo dei sistemi ambientali	K04X
Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia	I19X
Reti di calcolatori	K05A
Sistemi informativi	K05A
Strumentazione elettronica di misure	K10X

Gruppo II:

Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici	H08A
Ingegneria sanitaria ambientale	H02X
Infrastrutture per il territorio agricolo e forestale	G05C
Strumentazione elettronica di misure	K10X
Sistemi elettrici per l'energia/Sistemi energetici integrati	I19X/I05B
Gestione dei sistemi idraulici	H01B
Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto	H04X
Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie	H03X
Costruzioni in muratura e costruzioni in legno	G05C

Tirocinio:

Il periodo di tirocinio, della durata da 3 a 6 mesi, corrisponde ad una valutazione di 15 crediti. Esso sarà svolto sotto il controllo di un tutore universitario e di un tutore aziendale che ne certificheranno il positivo esito formativo al fine della concessione dei crediti.

Esame finale:

L'esame finale consiste di una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In esso viene discusso un elaborato corrispondente ad una valutazione di 5 crediti.

Crediti maturati in ambito non universitario:

A seguito di specifici accordi, eventuali crediti formativi acquisiti in corsi post-secondari potranno essere valutati ai fini del percorso formativo del diploma universitario.

Standard didattici:

A titolo sperimentale, per l'anno accademico 1998-1999, le classi di lezione saranno limitate a 50 studenti. Ciò consentirà una proficua frequenza soprattutto per le classi di laboratorio sperimentale e progettuale.

Benevento, 17 novembre 1998

Il rettore: PERLINGIERI

98A10434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo all'avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 4 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 333 del 4 dicembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 99 del 29 dicembre 1997.

98A10483

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione della circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Jundiaì (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Jundiaì (Brasile) è così modificata: i municipi di Jundiaì, Vinhedo, Louveira, Bragança Paulista, Atibaia, Jarinu, Mairiporã, Cajamar,, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Vàrzea Paulista, Salto, Canbeùva, Bom Jesus de Pirapora e Itupeva.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il Ministro: DINI

98A10435

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernenti i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997, concernenti i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 59 del 27 febbraio 1998, fissava alla data del 30 giugno 1998 i termini entro il quale gli Stati membri avevano l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento e rendeva applicabile le prescrizioni tecniche in essa contenute di osservanza obbligatoria a partire da tale data.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 110/98, DCIV n. A/52/98 del 19 novembre 1998 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva medesima.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno applicare le norme contenute nella medesima direttiva, garantendo così il diritto dei richiedenti ed ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

98A10442

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla persone sottoindicate:

alla memoria del signor Ruggero Vancini con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a portare soccorso ad un uomo rimasto intrappolato nella sua autovettura in seguito ad un incidente stradale e veniva travolto da un furgone del frattempo sopraggiunto. Nobile esempio di umana solidarità spinta fino all'estremo sacrificio». — 21 agosto 1996 - Ponte S. Nicolò (Padova);

alla memoria del signor Patrizio Giacobbe con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo non esitava a portare soccorso alle vittime di un incidente stradale, ma veniva travolto da un'auto sopraggiunta nel frattempo. Nobile esempio di umana solidarietà spinta fino all'estremo sacrificio». — 21 settembre 1996 - Genova;

alla memoria del signor Eugenio Pelassa con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione accorreva in soccorso di un uomo caduto in un dirupo, ma vi precipitava a sua volta immolando la vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 5 febbraio 1997 - Cosio d'Arroscia (Imperia);

commissario della polizia di Stato dott. Pasquale Picone con la seguente motivazione: «Dirigente della polizia di Stato raggiungeva un centro abitato interessato da un movimento franoso e, constatata la gravità della situazione, si preoccupava di dare tempestivo allarme alla popolazione civile e di accelerare l'evacuazione dalle abitazioni a rischio, favorendo il ricovero in edifici più sicuri. Recatosi insieme ad un collaboratore nella sede comunale, teneva costantemente informate le Autorità provinciali dei drammatici risvolti dell'evento calamitoso, consentendo così di attivare le operazioni di soccorso. Con lucida determinazione e non comune sprezzo del pericolo predisponeva, poi, una passerella di emergenza, riuscendo a trarre in salvo, attraverso i tetti, il sindaco e gli altri amministratori presenti nei locali municipali». — 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino);

al maresciallo capo dei carabinieri Antonino Gangemi con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con tenace e coraggiosa determinazione, unitamente al comandante della Compagnia, interveniva in soccorso di malcapitato sommerso dalla massa melmosa. Sebbene investito da una violenta ondata di fango e stremato dalla immane fatica, lo sorreggeva fino all'accorrere di altri militari. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.» — 5 maggio 1998 - Siano (Salerno);

al m.a.s. UPS dei carabinieri Vincenzo Salsano con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva — unitamente ad altri quattro militari — in soccorso di un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini, rimaste isolate su un rilievo del terreno. Con estenuanti sforzi e sfidando l'impeto della corrente melmosa, riusciva a trasferirli al sicuro portandoli a spalla, appena prima che un'ulteriore ondata di fango sommergesse l'intera area». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno);

all'appuntato dei carabinieri Martino Santaniello con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva — unitamente ad altri quattro militari — in soccorso di un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini, rimaste isolate su un rilievo del terreno. Con estenuanti sforzi e sfidando l'impeto della corrente melmosa, riusciva a trasferirli al sicuro portandoli a spalla, appena prima che un'ulteriore ondata di fango sommergesse l'intera area». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno);

all'appuntato dei carabinieri Giuseppe Simeone con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva — unitamente ad altri quattro militari — in soccorso di un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini, rimaste isolate su un rilievo del terreno. Con estenuanti sforzi e sfidando l'impeto della corrente melmosa, riusciva a trasferirli al sicuro portandoli a spalla, appena prima che un'ulteriore ondata di fango sommergesse l'intera area». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno);

all'appuntato dei carabinieri Silvano Albano con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva — unitamente ad altri quattro militari — in soccorso di un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini, rimaste isolate su un rilievo del terreno. Con estenuanti sforzi e sfidando l'impeto della corrente melmosa, riusciva a trasferirli al sicuro portandoli a spalla, appena prima che un'ulteriore ondata di fango sommergesse l'intera area». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno);

al carabiniere Alfonso Nasti con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva — unitamente ad altri quattro militari — in soccorso di un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini, rimaste isolate su un rilievo del terreno. Con estenuanti sforzi e sfidando l'impeto della corrente melmosa, riusciva a trasferirli al sicuro portandoli a spalla, appena prima che un'ulteriore ondata di fango sommergesse l'intera area». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno);

all'appuntato dei carabinieri Antonio Amato con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi unitamente a due commilitoni nella crescente corrente melmosa, riuscendo a trarre in salvo un malcapitato ed i comandanti della compagnia e della staazione che, allo stremo delle forze per reiterate azioni di soccorso, erano stati travolti da un'ulteriore violenta ondata di fango». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano (Salerno);

al carabiniere Pietro Lucido con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi unitamente a due commilitoni nella crescente cor-

rente melmosa, riuscendo a trarre in salvo un malcapitato ed i comandanti della compagnia e della stazione che, allo stremo delle forze per reiterate azioni di soccorso, erano stati travolti da un'ulteriore violenta ondata di fango». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano (Salerno);

al carabiniere Maurizio Zappalà con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi unitamente a due commilitoni nella crescente corrente melmosa, riuscendo a trarre in salvo un malcapitato ed i comandanti della compagnia e della stazione che, allo stremo delle forze per reiterate azioni di soccorso, erano stati travolti da un'ulteriore violenta ondata di fango». — Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile all'ispettore capo della polizia di Stato Gerardo Bruno con la sguente motivazione: «Raggiunto un centro abitato interessato da un movimento franoso, collaborava con il proprio dirigente per consentire la rapida evacuazione della popolazione dalle abitazioni a rischio e il tempestivo ricovero in edifici più sicuri. Recatosi nella sede comunale riusciva poi, con eccezionale senso di abnegazione, a trarre in salvo, attraverso i tetti, il sindaco e gli altri amministratori presenti nei locali municipali». — 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino).

98A10436

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10339-XV.J(1579) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 7774 (d.f.: MARTARELLO INFERNO 1000 COLPI)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Flower Basket Fireckrackers Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9368-XV.J(1674) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. DOUBLE BANGS (d.f.: MARTARELLO TEMPESTA DI FUOCO)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10348-XV.J(1468) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 6240 (d.f.: MARTARELLO MAGICAL 30 PALLINE)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand - China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10337-XV.J(1465) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 1130 (d.f.: MARTARELLO KATJUSCHA PICCOLA)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Flower Basket Fireckrackers Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10341-XV.J(1619) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0432 (d.f.: MARTARELLO AEREO BOMBARDIERE)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12164-XV.J(1729) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. FLOWER BUD (d.f.: MARTARELLO FIORI DI BUDDA)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9358-XV.J(1684) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. CG169-19N (d.f.: MARTARELLO EDEN 2)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicureza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10408

Erezione in ente morale della «Fondazione Oikia», in Roma

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998 la «Fondazione Oikia», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A10438

Assunzione di nuova denominazione dell'Ente italiano di servizio sociale, in Roma

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), che pertanto assume la denominazione di Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) - ONLUS, con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria con atto pubblico del 30 giugno 1998, numero di repertorio 7488/2534, a rogito del notaio dott. Biancamaria Garofoli Trento.

98A10439

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Casa famiglia Rosetta», in Caltanissetta

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Casa famiglia Rosetta», con sede in Caltanissetta, deliberate dall'assemblea dei soci nell'adunanza del 6 marzo 1998, di cui al verbale redatto in pari data col numero di repertorio 163202/16052 dal notaio dott. Salvatore Romano.

98A10440

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione nazionale maestri di ballo», in Modena

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'«Associazione nazionale maestri di ballo», con sede in Modena e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico di deposito del 21 settembre 1998, numero di repertorio 7432/355, a rogito del notaio Marco Caffarri.

98A10441

Erezione in ente morale della «Fondazione Nunziatella», in Napoli

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, la «Fondazione Nunziatella», con sede in Napoli, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

98A10437

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasonil»

Decreto M.Cp.R. n. 499 del 10 novembre 1998

Alla specialità medicinale LASONIL, nella forma e confezione: tubo unguento da 40 g, rilasciata alla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157, è apportata la seguente modifica:

Composizione: in sostituzione della confezione: tubo unguento da 40 g - A.I.C. n. 020127015 è ora autorizzata la confezione: tubo unguento da 40 g con la seguente composizione:

principio attivo: eparinoide Bayer 5.000 U.E.B.;

eccipienti: alcooli del grasso di lana, vaselina bianda (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo unguento da 40 g;

A.I.C. n. 020127066 (in base 10), 0M67BU (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10325

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edolan»

Estratto decreto M.C.R. n. 515 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: EDOLAN, nella forma e confezione: 20 compresse rivestite dal 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Farmaka r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca n. 22, codice fiscale n. 04899270153.

Modifiche apportate: confezione: la confezione ora autorizzata è la seguente:

14 compresse rivestite da 300 mg.

Numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite da 300 mg;

A.I.C. n. 025657065 (in base 10), 0SGZR9 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 025657040, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antimicotico Same».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 532 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: ANTIMICOTICO SAME, crema dermatologica 30 g, A.I.C. n. 024652101.

Società: Savoma medicinali S.p.a., via Baganza, 2A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura, decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

È autorizzata la modifica del regime di fornitura in SOP.

È altresì autorizzata la sostituzione del termine crema per uso topico dermatologico con il termine crema per uso cutaneo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Biol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 533 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: BIO BIOL, im 5 f. liof. 3 ml + 5 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 015157011.

Società: Monsanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi n. 8, Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: restrizione indicazioni terapeutiche.

È approvata la restrizione delle indicazioni terapeutiche in: «Stati carenziali di una o più vitamine del complesso B»; si autorizza inoltre che la posologia sia limitata ad una sola fiala/die in relazione al dosaggio massimo giornaliero di vitamina B12.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10334

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acyvir»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 544 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale: ACYVIR, flacone sospensione orale, A.I.C. n. 026121083.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifiche apportate: estensione all'uso pediatrico: per la specialità medicinale sopra indicata si autorizza l'estensione all'uso pediatrico (età inferiore ai due anni) nel trattamento della varicella.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti il foglio illustrativo precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10332

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 545 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale: ZOVIRAX, flacone sospensione orale, A.I.C. n. 025298086.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifiche apportate: estensione all'uso pediatrico: per la specialità medicinale sopra indicata si autorizza l'estensione all'uso pediatrico (età inferiore ai due anni) nel trattamento della varicella.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti il foglio illustrativo precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spalgin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 547 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale: SPALGIN.

Società: I.B.T. Istituto biologico terapeutico S.r.l., corso Vittorio Emanuele II n. 72 - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Spalgin "10" 30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 029108014, Spalgin "20" 30 confetti 20 mg, A.I.C. n. 029108026, Spalgin 6 fiale 10 mg, A.I.C. numero 029108038, Spalgin 6 supposte 60 mg, A.I.C. n. 029108040, prodotti anteriormente al 12 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 128 del 14 aprile 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 novembre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Talwin» e «Talwintab».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 566 del 16 novembre 1998

Specialità medicinali: TALWIN e TALWINTAB.

Società: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Talwin im IV s.c. fiale 1 ml 30 mg, A.I.C. n. 021410030, Talwin im 10 f 1 ml, A.I.C. n. 021410042, Talwintab 10 compresse 50 mg, A.I.C. n. 022564037, Talwintab 20 compresse 50 mg, A.I.C. n. 022564049 prodotti anteriormente al 6 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 313 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 3 febbraio 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10333

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 567 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: BOTOX im flacone 100 u, A.I.C. n. 027841016.

Società: Allergan Inc 2525 Dupont Drive Irvine - California.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

Si approva l'estensione del periodo di validità a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prazene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 579 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: PRAZENE:

15 compresse 10 mg, A.I.C. n. 023762014;

30 compresse 10 mg, A.I.C. n. 023762026.

Società: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (MI).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: lattosio monoidrato 93,021 mg; cellulosa microcristallina 37,500 mg; amido di mais 7,500 mg; magnesio stearato 0,500 mg; indigotina lacca 7% 0,709 mg; silice colloidale anidra 0,770 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Control»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 582 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: CONTROL;

30 compresse 1 mg, A.I.C. n. 022959011;

20 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 022959023.

Società: Bayer S.p.a. viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Per la confezione 20 compresse da 2,5 mg la composizione è così modificata:

principio attivo: invatiato;

eccipienti: amido di mais 15,0 mg; cellulosa microcristallina 116,5 mg; lattosio monoidrato 110,0 mg; magnesio stearato 3,0 mg; amberlite IRP 88 3,0 mg.

Per la confezione 30 compresse da 1 g la composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 10 mg; cellulosa microcristallina 67 mg; lattosio monoidrato 50 mg; magnesio stearato 1 mg; amberlite IRP 88 1 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «AT 10»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 583 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: AT 10 gocce orali 15 ml 0,1%, A.I.C. n. 005713019.

Società: Bayer Ag Leverkusen (Germania).

Concessionario di vendita: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, modifica denominazione.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: olio neutro di Miglyol (eliminato); olio di arachidi.

È altresì autorizzata la modifica di denominazione da AT 10 ad ATITEN.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10339

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'elenco dei manuali di corretta prassi igienica finora valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relativa organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica sulle acque minerali naturali confezionate «Mineracqua», via delle Tre Madonne n. 12 - 00197 Roma, fax 06/8079946;

2) manuale di corretta prassi igienica dei prodotti lattiero-caseari «Assolatte», corso di Porta Romana n. 2 - 20122 Milano, fax 02/72021838;

3) manuale di corretta prassi igienica per l'industria delle bevande analcoliche «Assobibe», viale Umberto Tupini n. 103 - 00144 Roma, fax 06/5924751;

4) manuale HACCP procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici nella produzionedi gelato artigianale «Consorzio gelato artigianale latte fresco Trentino A/A Sudtirol», via Dante n. 57 - 38068 Rovereto (Trento), fax 0464/420466;

5) manuale di corretta prassi igienica per l'industria della birra e del malto «Assobirra», viale di Val Fiorita n. 90 - 00144 Roma, fax 06/5912910;

6) manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione collettiva «Ferco», piazza Risorgimento n. 10 - 20129 Milano, fax 02/76111042;

7) manuale di autocontrollo nelle industrie di trasformazione dei prodotti ittici trattati con il calore «Ancit», viale Pasteur n. 10 - 00144 Roma, fax 06/5910711;

8) manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione «Fipe», piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma, fax 06/5818682;

9) manuale di corretta prassi igienica per la gastronomia «Fipe», piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma, fax 06/5818682;

10) manuale di corretta prassi igienica per la pasticceria artigianale «Fipe», piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma, fax 06/5818682;

11) manuale di corretta prassi igienica per la gelateria artigianale «Fipe», piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma, fax 06/5818682;

12) manuale di corretta prassi igienica per l'applicazione della normativa in materia di autocontrollo in attività di salumerie, gastronomie, pescherie, rivendite alimentari e ortofrutta «Fida», piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma, fax 06/5809425;

13) manuale di corretta prassi igienica e HACCP per i prodotti dolciari «Aidi», via B. Oriani n. 92 - 00197 Roma, fax 06/8073186;

14) manuale di corretta prassi igienica per il settore punti vendita cooperative trentine «Federazione trentina delle cooperative», via Segnatini n. 10 - 38100 Trento, fax 0461/985431;

15) manuale di corretta prassi igienica per il settore della vendita dei prodotti alimentari «Fiesa», via Nazionale n. 60 - 00184 Roma, fax 06/4746556;

16) manuale di corretta prassi igienica per l'industria della pastificazione «Unipi», via Po n. 102 - 00184 Roma, fax 06/8415132;

17) manuale di corretta prassi igienica per il settore della somministrazione dei prodotti alimentari «Fiepet», via Nazionale n. 60 - 00184 Roma, fax 06/4746556;

18) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della rosticceria e gastronomia «Ebna», viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma, fax 06/44702654;

19) manuale di corretta prassi igienica per le case di cura private «Aiop», via Lucrezio Caro n. 67 - 00193 Roma, fax 06/3215703;

20) manuale di corretta prassi igienica per l'industria molitoria «Italmopa», via dei Crociferi n. 44 - 00187 Roma, fax 06/6783054;

21) manuale di corretta prassi igienica per le attività di macelleria «Federcarni», via G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma, fax 06/5881512.

98A10461

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 dicembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1660,98
ECU	1943,51
Marco tedesco	990,15
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2765,53
Fiorino olandese	878,59
Franco belga	48,002
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	260,41
Lira irlandese	2459,41
Dracma greca	5,880
Escudo portoghese	9,656
Dollaro canadese	1080,87
Yen giapponese	13,971
Franco svizzero	1211,51
Scellino austriaco	140,74
Corona norvegese	223,19
Corona svedese	206,35
Marco finlandese	325,66
Dollaro australiano	1038,94

98A10569

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Variante al piano regolatore generale

Con deliberazione di commissario prefettizio n. 15 del 4 maggio 1998 è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Martina Franca (Taranto) per ristrutturazione di immobili esistenti in località «Tagliente» da adibire a casa di cura.

98A10462

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500